

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA, A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI, COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A FONDI INTERNI.

(TARIFFA N. 624)

Vera Vita – PrimaVera Multiramo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata “**Vera Stabilità**” e del Regolamento dei Fondi interni “**VERAVITA PROTETTO 80**”, “**VERAVITA 15**” e “**VERAVITA 50**”;
- il Glossario;
- il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Vera Vita S.p.A.



Vera Vita SpA

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.a) **Impresa di assicurazione**

Vera Vita S.p.A (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019.

1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società**

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a 402.288.040 euro, con capitale sociale pari a 219.600.005 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 182.688.035 euro.

L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,19 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). La Società calcola il proprio requisito patrimoniale di solvibilità attraverso la Standard Formula Market Wide.

Per maggiori informazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società, si rimanda al sito www.veravitaassicurazioni.it – Chi siamo – Dati Societari – Informativa Pillar III- Solvency 2.

1.c) **Denominazione del contratto**

Vera Vita – PrimaVera Multiramo (tariffa 624).

1.d) **Tipologia del contratto**

Contratto di assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico e premi integrativi, collegato ad una Gestione Separata ed a Fondi interni.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto, per la parte collegata alla Gestione Separata "**Vera Stabilità**" (di seguito "Gestione Separata"), sono contrattualmente garantite dalla Società e si adeguano annualmente in base al rendimento della gestione separata di attivi.

Le prestazioni previste dal presente contratto, per la parte collegata a fondi interni, sono espresse in quote del Fondo interno "**VERAVITA PROTETTO 80**" e/o del Fondo interno "**VERAVITA 15**" e/o del Fondo interno "**VERAVITA 50**" (di seguito "Fondi" o "Fondi interni" o, singolarmente, "Fondo" o "Fondo interno"), il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote di ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto medesimo.**

1.e) **Durata**

La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza") e la data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza") - **non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni**; verrà fissata, in anni interi, in relazione agli obiettivi perseguiti dal

Contraente e compatibilmente con un'età assicurativa dell'Assicurato compresa fra i 18 e gli 85 anni, rilevata alla decorrenza, e non superiore ai 99 anni, rilevata alla scadenza.

In ogni caso il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale nel corso della durata contrattuale a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e che l'Assicurato sia in vita.

1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, il contratto richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito "premio unico"), il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 20.000,00 euro.**

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1.1, Tabella B, della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla decorrenza, purché il rapporto di conto specificato al paragrafo 3, Sezione B) della Nota informativa, intrattenuto dal Contraente non risulti estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **di importo comunque non inferiore a 2.500,00 euro ciascuno.**

Ciascun premio integrativo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate nella Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1.2, Tabella B, della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio integrativo versato.

La Società - relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata "Vera Stabilità" - si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi.

Allo stesso modo, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi come pure operazioni di trasferimento volontario (switch) in entrata sul Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80.

In tal caso, la Compagnia non invierà alcuna preventiva comunicazione al Contraente.

Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi versati, al netto delle spese indicate nella Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1, Tabella B della Nota informativa, vengono allocati in Gestione Separata e nel/i Fondo/i secondo le percentuali di allocazione stabilite dal Contraente, nel rispetto dei seguenti limiti:

- il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata deve risultare compreso tra il 10% e il 50% del Cumulo premi netti;
- il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto non deve essere inferiore a 2.500,00 euro.

Fermi gli anzidetti limiti, resta inteso che **il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata calcolato al momento del versamento di ciascun premio, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "Vera Stabilità" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.**

Informazioni di dettaglio sul pagamento dei premi e sulla loro allocazione, nonché circa la determinazione del "Cumulo premi netti", del "Cumulo premi netti riferibile alla Gestione Separata e del "Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto" sono fornite nella Sezione B), paragrafo 3 della Nota Informativa e all'Art. 3 delle Condizioni Contrattuali.

2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto intende soddisfare le esigenze di impiego del proprio risparmio attraverso l'investimento in una Gestione Separata, con garanzia di rendimento minimo, che opera in momenti temporali definiti, (capitale assicurato rivalutato) e in uno o più Fondi interni resi disponibili dalla Società per **Vera Vita – PrimaVera Multiramo**, che consente di cogliere le diverse opportunità dei mercati finanziari. Viene riconosciuta anche una Maggiorazione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato.

Il contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate sia al rendimento della Gestione Separata, sia alle variazioni del valore unitario delle quote del/i Fondo/i, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui il/i Fondo/i stesso/i investe/investono e di cui le quote sono rappresentazione.

Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi gravanti sul contratto indicati nella Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1, Tabella B della Nota Informativa e pertanto non concorre alla formazione del relativo capitale assicurato/investito iniziale. Quest'ultimo si ottiene quindi applicando la percentuale di allocazione di cui al precedente punto 1.f) a ciascun premio versato, al netto dei predetti costi.

In relazione alla parte legata alla Gestione Separata, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata stessa, descritto alla Sezione B), paragrafo 5 della Nota Informativa, il capitale assicurato, dato dal cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio (unico e integrativo) corrisposto, viene adeguato in ragione dei rendimenti, positivi o negativi, riconosciuti grazie a detto meccanismo, tenuto conto;

- delle maggiorazioni riferibili agli eventuali trasferimenti volontari e Switch automatici alla Gestione Separata, di cui alla Sezione E), rispettivamente paragrafi 18 e 19,
- della riduzione subita per effetto degli eventuali riscatti parziali volontari di cui alla Sezione E), paragrafo 16 della Nota Informativa (di seguito "Riscatti Parziali Volontari"),
- della riduzione subita per effetto degli eventuali riscatti parziali programmati relativi all'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario di cui alla Sezione E), paragrafo 17 della Nota Informativa (di seguito "Riscatti Parziali Programmati"),
- della riduzione subita per effetto degli eventuali trasferimenti volontari dalla Gestione Separata verso i Fondi, di cui alla Sezione E), paragrafo 18.

Il capitale, così determinato, costituisce il capitale assicurato adeguato.

Gli effetti di detto meccanismo di partecipazione agli utili sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione G) della Nota Informativa. La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato che il contratto è concluso.

In relazione alla parte collegata al/i Fondo/i, il capitale in esso/i investito - che si ottiene applicando la percentuale di allocazione di cui al precedente 1.f) a ciascun premio versato, al netto dei costi sopra richiamati - viene espresso in quote del/i Fondo/i. Il risultato/rendimento dell'investimento dipende pertanto dall'andamento del valore di dette quote, tenuto conto della riduzione subita per effetto delle eventuali operazioni riferibili a Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati, trasferimenti volontari e Switch automatici.

3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato rivalutato;

b) Capitale collegato al/i Fondo/i:
pari al controvalore delle quote del/i Fondo/i, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario.

3.b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato rivalutato;

b) Capitale collegato al/i Fondo/i:
pari al controvalore delle quote del/i Fondo/i, dato dal prodotto del numero di dette quote, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario;

c) Maggiorazione per il caso di morte:
pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente punto 3.b) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
Da 18 a 40 anni	35,00%
Da 41 a 55 anni	25,00%
Da 56 a 65 anni	8,00%
Da 66 a 75 anni	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

Tabella A

In relazione al capitale collegato alla Gestione Separata, è previsto il suo adeguamento in ragione dei rendimenti, positivi o negativi, ottenuti dalla Gestione Separata. Il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito, pari allo 0,00% - attribuito in base al meccanismo descritto all'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali - è previsto esclusivamente a scadenza oppure in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza.

Non è previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di minimo e le partecipazioni agli utili - ancorché eccedenti il tasso di rendimento annuo minimo garantito - una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Per quanto riguarda il capitale collegato al/i Fondo/i, incluso il Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80, non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore unitario delle quote del/i Fondo/i.

Si evidenzia che in caso di riscatto o comunque al decesso dell'Assicurato o alla scadenza, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B). In ogni caso le coperture assicurative, le esclusioni di copertura per il rischio di morte nonché i meccanismi di adeguamento e di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata sono rispettivamente regolati dall'Art. 1 *Prestazioni assicurate*, dall'Art. 2 *Esclusioni di copertura per il rischio di morte* e dall'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali.

3.c) Opzioni contrattuali

A scadenza oppure in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale, il Contraente - rinunciando alla corresponsione delle prestazioni assicurate in forma di capitale, di cui ai precedenti punti 3.a) o 3.b), oppure alla corresponsione del valore di riscatto totale, di cui alla Sezione E), paragrafo 16 della Nota Informativa - può chiedere che dette prestazioni o detto valore, per il loro intero ammontare, siano convertiti in una prestazione in forma di rendita.

Il capitale di cui al precedente punto 3.a) potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all'Assicurato superstite finché in vita.

Il valore di riscatto totale potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o c), mentre il capitale di cui al precedente punto 3.b), in caso di decesso dell'Assicurato, potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o b), a favore del Beneficiario designato, che dovrà coincidere con la nuova figura dell'Assicurato.

La conversione viene concessa a condizione che:

- **l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione non superi 85 anni;**
- **l'importo annuo di rendita derivante dalla conversione non risulti inferiore a 3.000,00 euro.**

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

4) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

Relativamente alle somme investite nel/i Fondo/i, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote del/i Fondo/i di cui risultano quote assegnate al contratto stesso.

4.a) Contratti a capitale protetto

Con riferimento alla facoltà di allocazione nel Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80**, il contratto prevede tecniche gestionali di protezione del capitale che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito, di seguito "Obiettivo di Protezione". L'investimento nel Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80** consente infatti di sfruttare tecniche di gestione che mirano a preservare l'80% del massimo valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua istituzione ("Valore Quota Protetto").

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto un apposito accordo ("Accordo di Protezione"), non incondizionato, con un soggetto terzo (*Société Générale*), ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote ("Valore Quota") scenda sotto detto Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi di tale Accordo.

Attenzione: L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

Maggiori dettagli sono forniti alle Sezioni B), paragrafo 4, punto 4.c ed E), paragrafo 20 della Nota Informativa.

4.b) Rischi finanziari a carico del Contraente

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume i seguenti rischi:

- a) ottenere un importo in caso di recesso inferiore ai premi versati;
- b) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato, destinato ai Beneficiari o aventi diritto, inferiore ai premi versati;
- c) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- d) ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati.

4.c) Profilo di rischio dei Fondi

Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'Autorità di Vigilanza, il profilo di rischio dei Fondi a cui le prestazioni possono essere collegate secondo la scelta allocativa effettuata dal Contraente.

Profilo di Rischio

	basso	medio basso	medio	medio alto	alto	molto alto
VERAVITA PROTETTO 80				√		
VERAVITA 15				√		
VERAVITA 50					√	

5) COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D).**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla Gestione Separata e dal/i Fondo/i riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", di seguito "CPMA", che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Ipotesi adottate:

- Premio unico (euro): 20.000,00
- Premio unico versato (euro): 20.025,00
- Sesso ed età dell'Assicurato: i valori del CPMA non risultano funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato;
- Tasso medio di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione Separata: 2,00% annuo;
- Tasso di rendimento degli attivi che compongono i Fondi: 2,00% annuo;
- Durata contrattuale (in anni): 10; 15; 20.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA)

Gestione Separata "Vera Stabilità"

Avvertenza: la quota investibile nella Gestione Separata "Vera Stabilità" dovrà essere compresa tra il 10% e il 50% del Cumulo premi netti.

Durata: 10 anni		Durata: 15 anni		Durata: 20 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	1,57%	5	1,57%	5	1,57%
10	1,39% ^(*)	10	1,39%	10	1,39%
		15	1,32% ^(*)	15	1,32%
				20	1,29% ^(*)

(*) Scadenza

Fondo "VERAVITA PROTETTO 80"

Durata: 10 anni		Durata: 15 anni		Durata: 20 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	2,03%	5	2,03%	5	2,03%
10	1,84% ^(*)	10	1,84%	10	1,84%
		15	1,78% ^(*)	15	1,78%
				20	1,75% ^(*)

(*) Scadenza

Fondo "VERAVITA 15"

Durata: 10 anni	
Anno	CPMA
5	1,72%
10	1,53% ^(*)

Durata: 15 anni	
Anno	CPMA
5	1,72%
10	1,53%
15	1,47% ^(*)

Durata: 20 anni	
Anno	CPMA
5	1,72%
10	1,53%
15	1,47%
20	1,44% ^(*)

(*) Scadenza

Fondo "VERAVITA 50"

Durata: 10 anni	
Anno	CPMA
5	1,97%
10	1,78% ^(*)

Durata: 15 anni	
Anno	CPMA
5	1,97%
10	1,78%
15	1,72% ^(*)

Durata: 20 anni	
Anno	CPMA
5	1,97%
10	1,78%
15	1,72%
20	1,69% ^(*)

(*) Scadenza

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

6) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO

6.a) Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

La Gestione Separata "**Vera Stabilità**" è di nuova costituzione e conseguentemente in questa sezione sono riportati esclusivamente i dati relativi al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai negli ultimi 5 anni.

Anno	Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata	Tasso di rendimento riconosciuto ai Contraenti	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Tasso di Inflazione
2013	n.d.	n.d.	3,35%	1,17%
2014	n.d.	n.d.	2,08%	0,21%
2015	n.d.	n.d.	1,19%	-0,17%
2016	n.d.	n.d.	0,91%	-0,09%
2017	n.d.	n.d.	1,28%	1,15%

Attenzione: si evidenzia, in ogni caso, che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6.b) Illustrazione dei dati storici di rendimento dei Fondi

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico dei Fondi **VERAVITA PROTETTO 80**, **VERAVITA 15** e **VERAVITA 50**, a cui è collegata la parte di prestazioni assicurative espresse in quote, realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni solari (o nel minor numero di anni solari trascorsi da quando ciascun Fondo ha iniziato a operare).

Il dato è di solito confrontato con quello di un parametro di riferimento, denominato *benchmark*. Il *benchmark* è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi. In questo caso, il *benchmark* non costituisce un parametro significativo, ma viene adottata una misura di rischio rappresentata dalla "Volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile", per la quale si rinvia alla Sezione C), paragrafo 10, lettera m), dei punti 10.1, 10.2, 10.3 nonché alla Sezione F), paragrafo 29 della Nota Informativa.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Poiché i Fondi sono di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i relativi dati storici di rendimento non sono disponibili.

Tasso medio di inflazione		
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
0,29%	0,45%	1,34%

Attenzione: si evidenzia, in ogni caso, che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

7) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E) della Nota Informativa.

Vera Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Vera Vita S.p.A.
Il rappresentante legale
L'Amministratore Delegato
(Marco Passafiume Alfieri)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 30/10/2018

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 Informazioni generali

Vera Vita S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019.

Ha Sede Legale in Italia, 37126 Verona – via Carlo Ederle, 45; tel. (+39) 045 8392777. Sito Internet: www.veravitaassicurazioni.it. Email: info@veravitaassicurazioni.it.

È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI FINANZIARI

2 Rischi finanziari

Vera Vita – PrimaVera Multiramato - contratto di assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico e premi integrativi (tariffa 624) - è un'assicurazione sulla vita che prevede una componente del premio investito collegata al rendimento di una gestione separata di attivi della Società e un'altra componente collegata a fondi interni.

Le prestazioni dovute dalla Società, infatti, sono collegate sia al rendimento della Gestione Separata "**Vera Stabilità**" (di seguito "Gestione Separata"), sia alle variazioni del valore unitario delle quote del Fondo interno "**VERAVITA PROTETTO 80**" e/o al Fondo interno "**VERAVITA 15**" e/o al Fondo interno "**VERAVITA 50**" (di seguito "Fondi" o "Fondi interni" o, singolarmente, "Fondo" o "Fondo interno"), le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui ciascuno dei Fondi stessi investe e di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto in relazione alle prestazioni collegate a ciascun Fondo, il contratto comporta per il Contraente i rischi finanziari di seguito illustrati:

a) **rischio connesso alla variazione del prezzo**: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle

valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) **rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

c) **rischio connesso alla valuta di denominazione**: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati e a tecniche di gestione efficiente del portafoglio**: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva, ivi incluso il rischio di liquidità legato alla capacità del Fondo di far fronte ai propri impegni derivanti dall'assunzione di posizioni in derivati. L'utilizzo di strumenti derivati OTC come pure delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, comporta l'assunzione di un rischio di controparte che potrebbe comportare dei rischi aggiuntivi per il Fondo;

e) **rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. **L'Obiettivo di Protezione previsto nel Fondo Interno VERA VITA PROTETTO 80 risente di tale rischio. Il rischio legato alla solvibilità della controparte fornitrice del dispositivo di protezione ricade sul Contraente.**

f) **altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

Per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario sopra descritti, vi è pertanto la possibilità che il Contraente ottenga al momento del rimborso (per riscatto, per decesso dell'Assicurato o per scadenza) un ammontare inferiore alle somme complessivamente versate.

3 Premi - Informazioni sull'impiego

A fronte delle prestazioni assicurative e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito "premio unico"), **il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, non può risultare inferiore a 20.000,00 euro**. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella successiva Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1.1, Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, purché il rapporto di conto, di seguito specificato, intrattenuto dal Contraente non risulti

estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo comunque non inferiore a 2.500,00 euro ciascuno**.

Ciascun premio integrativo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate nella Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1.2, Tabella B, della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio integrativo versato.

La Società - relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata "Vera Stabilità" - si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi.

Allo stesso modo, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi come pure operazioni di trasferimento volontario (switch) in entrata sul Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80.

In tal caso, la Compagnia non invierà alcuna preventiva comunicazione al Contraente.

Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi versati, al netto delle spese indicate nella successiva Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1, Tabella B, vengono allocati in Gestione Separata e nel/i Fondo/i secondo le percentuali di allocazione stabilite dal Contraente, nel rispetto dei seguenti limiti:

- il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata deve risultare compreso tra il 10% e il 50% del Cumulo premi netti;
- il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto non deve essere inferiore a 2.500,00 euro.

Ai fini della verifica di conformità delle percentuali di allocazione scelte dal Contraente agli anzidetti limiti, la Società, a fronte del versamento di ciascun premio, procede secondo quanto di seguito precisato:

- determina il Cumulo premi netti, che si ottiene sottraendo dall'ammontare dei premi complessivamente versati (unico e integrativi, compreso l'ultimo in corso di allocazione), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa indicate nella Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1, Tabella B della Nota informativa, la quota parte di essi riferibile agli eventuali riscatti parziali volontari di cui alla successiva Sezione E), paragrafo 16, (di seguito "Riscatti Parziali Volontari") ed agli eventuali riscatti parziali programmati relativi all'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario di cui alla successiva Sezione E), paragrafo 17 (di seguito "Riscatti Parziali Programmati"), liquidati sino alla data in cui viene calcolato il Cumulo premi netti stesso. Si precisa che il Cumulo premi netti determinato all'atto della corresponsione del solo premio unico versato coincide con l'importo del premio stesso, al netto delle spese in cifra fissa indicate nella Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1, Tabella B della Nota informativa;
- determina il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, che si ottiene in proporzione all'incidenza sull'investimento, rilevata al momento della richiesta di versamento di ciascun premio, delle componenti sottostanti al contratto medesimo (Gestione separata e Fondi interni). Al Cumulo premi netti si applica infatti l'aliquota di allocazione in Gestione Separata ed in ciascun Fondo risultante al momento del versamento del premio in corso di allocazione, ottenuta rapportando al valore raggiunto dal capitale complessivo relativo al contratto, rispettivamente, il valore raggiunto dal capitale collegato alla Gestione Separata ed il valore raggiunto dal capitale collegato a ciascun Fondo e,
- qualora il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto siano conformi ai suindicati limiti, applica le percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'ammontare del premio in corso di allocazione, ridotto

delle spese di cui alla successiva Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1, Tabella B. L'importo così ottenuto determina rispettivamente l'ammontare iniziale del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata (di seguito "Capitale assicurato iniziale") e del capitale investito in ciascun Fondo selezionato dal Contraente (di seguito "Capitale investito nel Fondo") riferibile al premio in corso di allocazione.

Resta inteso che il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata calcolato al momento del versamento di ciascun premio, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "Vera Stabilità" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.

Con riferimento all'allocazione in Gestione Separata, il capitale assicurato - dato dal cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio corrisposto - verrà adeguato/rivalutato per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata stessa in conformità a quanto descritto ai successivi paragrafi 4 e 5, tenendo anche conto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati. Con riferimento all'allocazione in ciascuno dei Fondi selezionati, la Società assegna al contratto un numero di quote del Fondo dato dal rapporto tra il Capitale investito nel Fondo ed il valore unitario delle quote del giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio. Detto numero di quote verrà modificato per effetto degli eventuali trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati e Switch automatico dal Fondo **VERAVITA PROTETTO 80**.

Il Capitale assicurato iniziale e il Capitale investito in ciascun Fondo selezionato dal Contraente, a fronte del premio unico versato, sono riportati in Scheda Contrattuale.

Gli importi del Capitale assicurato iniziale e del Capitale investito in ciascun Fondo selezionato dal Contraente sono pertanto determinati in base all'ammontare di ciascun premio versato. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
- oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

4 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza") e la data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza") - **non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni**; verrà fissata, in anni interi, in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e **compatibilmente con un'età assicurativa dell'Assicurato compresa fra i 18 e gli 85 anni, rilevata alla decorrenza, e non superiore ai 99 anni, rilevata alla scadenza.**

La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale.

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte.

4.a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:

pari al capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra:

- il capitale assicurato adeguato a scadenza secondo la misura annua di adeguamento di cui al paragrafo 5 della presente Sezione B)

e

- il cumulo dei Capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati di cui al paragrafo 3 della presente Sezione B), tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati.

b) Capitale collegato al/i Fondo/i:

pari al controvalore delle quote del/i Fondo/i che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario di cui alla presente Sezione B), paragrafi 6 e 7.

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato si rinvia all'Art. 1 *Prestazioni assicurate*, paragrafo 1.1 delle Condizioni Contrattuali.

4.b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, **fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di darne tempestiva comunicazione**, è prevista la corresponsione, agli stessi Beneficiari o aventi diritto, del capitale che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:

pari al capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra:

- il capitale assicurato adeguato alla data di decesso secondo la misura annua di adeguamento di cui al paragrafo 5 della presente Sezione B)

e

- il cumulo dei Capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati di cui al paragrafo 3 della presente Sezione B), tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati.

b) Capitale collegato al/i Fondo/i:

pari al controvalore delle quote del/i Fondo/i che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario di cui alla presente Sezione B), paragrafi 6 e 7.

c) Maggiorazione per il caso di morte:

pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente punto 4.b) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
Da 18 a 40 anni	35,00%
Da 41 a 55 anni	25,00%
Da 56 a 65 anni	8,00%
Da 66 a 75 anni	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

Tabella A

Sono previste esclusioni di copertura per il rischio di morte.

Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera c).

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato e sulle esclusioni di copertura per il rischio di morte, si rinvia all'Art. 1 *Prestazioni assicurate*, paragrafo 1.2 e Art. 2 *Esclusioni di copertura per il rischio di morte* delle Condizioni Contrattuali.

Una parte del premio unico e di ogni eventuale premio integrativo versato viene trattenuta per far fronte ai costi indicati nella successiva Sezione D), paragrafo 11, punti 11.1.1, Tabella B, che, pertanto, non concorrono alla formazione delle prestazioni che verranno corrisposte ai Beneficiari o aventi diritto.

In relazione al capitale collegato alla Gestione Separata, di cui ai precedenti punti 4.a) e 4.b), è previsto l'adeguamento del capitale assicurato in ragione dei rendimenti, positivi o negativi, riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata stessa, descritto al paragrafo 5 della presente Sezione B). L'applicazione al capitale assicurato della misura annua di adeguamento, in conformità a quanto precisato al citato paragrafo 5, nonché all'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali anche tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati, determina il capitale assicurato adeguato. Esclusivamente a scadenza o, prima di essa, in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza, è previsto il riconoscimento di un tasso di rendimento minimo garantito, pari allo 0,00%. In forza di tale garanzia di minimo, **Vera Vita – PrimaVera Multiramo** consente la restituzione di un ammontare almeno pari al capitale assicurato, ossia alle somme versate dal Contraente ed allocate nella Gestione Separata, al netto dei costi indicati nella successiva Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.1, Tabella B e tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati.

Non è previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di minimo e le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali.

In relazione al capitale collegato all/i Fondo/i, di cui ai precedenti punti 4.a) e 4.b), **non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso/i effettuati non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore unitario delle quote del/i Fondo/i.**

4.c Obiettivo di Protezione previsto per l'allocazione nel Fondo Interno VERAVITA PROTETTO 80

L'investimento nel Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80** consente di beneficiare di particolari tecniche di gestione che mirano a preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua istituzione ("Obiettivo di Protezione").

Il Valore Quota Protetto è quindi pari all'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione.

L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con *Société Générale* ("Accordo di Protezione") ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote ("Valore Quota") scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione, fermo quanto previsto alla Sezione E), paragrafo 20 della Nota Informativa in ordine all'operazione di Switch automaticamente effettuata dalla Società dal Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80** al Fondo Interno Fondo Interno **VERAVITA 15**, al verificarsi dell'"Evento di Discesa" ivi descritto.

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo interno e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *Société Générale*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di *Société Générale* o della Società alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *Société Générale* o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *Société Générale* non corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Per i costi della protezione si rinvia alla successiva Sezione D), paragrafo 11, punto 11.3.3.1.

Attenzione: L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

Maggiori dettagli sono forniti alla successiva Sezione E), paragrafo 20, agli Artt. 1 *Prestazioni assicurate* e 14 *Operazioni di Switch automatico dal Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80* delle Condizioni Contrattuali, nonché agli Artt. 4 e 5 del Regolamento del Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80**.

Si evidenzia che l'ammontare delle prestazioni a carico della Società, in caso di decesso dell'Assicurato, di riscatto o a scadenza, potrebbe risultare inferiore alle somme complessivamente versate.

5 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata

Parte delle prestazioni previste dal contratto descritto sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata "**Vera Stabilità**" (già in precedenza definita come Gestione Separata), separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento, contenuto nelle Condizioni Contrattuali, a cui si rinvia per ogni dettaglio e che forma parte integrante del contratto.

Il tasso medio di rendimento viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte.

Viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall'IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell'anno precedente - 31 ottobre dell'anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando al valore medio delle attività della Gestione Separata, registrata nell'anzidetto periodo, il risultato finanziario conseguito dalla stessa nel medesimo periodo di osservazione.

Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

L'assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene, sotto forma di adeguamento del capitale assicurato, ad ogni anniversario della decorrenza, nonché alla scadenza oppure alla data di decesso dell'Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. In coincidenza della data di adeguamento considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua precisata alla successiva Sezione D), paragrafo 11, punto 11.2, Tabella G.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.

In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell'assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto. Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:

- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza;
- scadenza,

la Società procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato, collegato alla gestione Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate a scadenza o in caso di decesso, nonché ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati (garanzia di rendimento minimo).

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell'Art. 8 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata* delle Condizioni Contrattuali.

Si rinvia alla successiva Sezione G) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate collegate alla Gestione Separata e dei relativi valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6 Quote assegnate al contratto

Il numero di quote del/i Fondo/i che risultano assegnate al contratto è dato dal numero di quote assegnate al contratto ai sensi del precedente paragrafo 3 e della successiva Sezione E), paragrafi 18 e 20, al netto delle quote disinvestite a seguito degli eventuali Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati relativi all'opzione di Decumulo Finanziario, Switch volontari e Switch automatici relativi all'opzione Take Profit, nonché dell'eventuale Switch automatico dal Fondo interno **VERAVITA PROTETTO 80** di cui rispettivamente alla successiva Sezione E), paragrafi 16, 17, 18, 19 e 20.

7 Valore della quota

Il valore unitario di ogni quota di ciascun Fondo è calcolato settimanalmente dalla Società il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al giorno della settimana indicato come giorno di riferimento, dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo per il numero complessivo delle quote costituenti il patrimonio del Fondo stesso, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento. Quest'ultimo è precisato nel Regolamento di ciascun Fondo interno.

Alla data di costituzione di ciascun Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato a 10,00 euro.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe ciascun Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le quote, verrà assunto (relativamente alle Borse interessate), quale giorno di riferimento, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo, con indicazione del relativo giorno di riferimento, è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti.

Per la conversione delle quote in somme da erogare al verificarsi degli eventi dedotti in contratto quali la scadenza o il decesso dell'Assicurato, nonché al verificarsi del riscatto totale verrà adottato il valore unitario delle quote rispettivamente relativo:

- al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza, in relazione alle prestazioni di cui al precedente paragrafo 4, punto 4.a);
- al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte, in relazione alle prestazioni di cui al precedente paragrafo 4, punto 4.b);
- al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, in relazione all'esercizio della facoltà di riscatto totale di cui alla successiva Sezione E), paragrafo 16.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote dei Fondi, le operazioni che comportano l'investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Per maggiori informazioni circa il valore unitario delle quote da adottare per l'assegnazione o il disinvestimento del numero di quote di ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato all'Art. 15 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali, in forza delle operazioni ivi elencate.

8 Opzioni di contratto

A scadenza oppure in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale, il Contraente - rinunciando alla corresponsione delle prestazioni assicurate in forma di capitale, di cui al precedente paragrafo 4, punti 4.a) o 4.b), oppure alla corresponsione del valore di riscatto totale, di cui alla successiva Sezione E), paragrafo 16 - può chiedere che dette prestazioni o detto valore, per il loro intero ammontare, siano convertiti in una prestazione in forma di rendita.

- 1) Il capitale di cui al punto 4.a) del precedente paragrafo 4 potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:
 - a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
 - b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10°

- anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all'Assicurato superstite finché in vita.
- 2) Il valore di riscatto totale potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle lettere a) o c) del precedente punto 1);
- 3) il capitale di cui al punto 4.b) del precedente paragrafo 4, in caso di decesso dell'Assicurato, potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle lettere a) o b) del precedente punto 1), a favore del Beneficiario designato, che dovrà coincidere con la nuova figura dell'Assicurato.

La conversione viene concessa a condizione che:

- l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione non superi 85 anni;
- l'importo annuo di rendita derivante dalla conversione non risulti inferiore a 3.000,00 euro.

La conversione avverrà alle condizioni, con le modalità ed i tempi di erogazione resi noti dalla Società a fronte del pervenimento alla Società medesima della richiesta di conversione e risultanti da apposita appendice contrattuale.

La Società, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione a scadenza oppure non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, fornirà per iscritto all'avente diritto una descrizione sintetica di dette opzioni con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.**

Inoltre, nulla è più dovuto da parte della Società ed il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) allorché:

- durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1), avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b), del precedente punto 1), avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta deve essere altresì completa dell'indicazione della forma di rendita scelta fra quelle opzionabili ai sensi dei precedenti punti 1), 2) o 3).**

C) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SEPARATA ED AI FONDI

Di seguito sono riportate le principali informazioni sulla Gestione Separata e sui Fondi, quali risultano alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo.

9 Gestione Separata

- a) *Denominazione*: “**Vera Stabilità**”.
- b) *Valuta di denominazione*: Euro.
- c) *Finalità*: la Gestione Separata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto della misura annua di rivalutazione garantita, di cui alla precedente Sezione B), paragrafo 4.
- d) *Periodo di osservazione*: Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell'anno precedente - 31 ottobre dell'anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti
- e) *Composizione*: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - a. titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
 - b. azioni, warrant, obbligazioni convertibili e altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, fino al limite del 20% del portafoglio; compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
 - c. immobili e FIA immobiliari fino al limite massimo del 25%;
 - d. FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino a un massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- e. aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- f. valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.

Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:

- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell'attività posta in essere.

- f) *Attività finanziarie nell'ambito delle operazioni infragruppo*: La Gestione Separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Società.
- g) *Stile gestionale*: Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività

e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto. Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). La Società ha inoltre costituito una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate, pertanto il rendimento è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati, stabilisce di attribuire al rendimento della Gestione Separata.

- h) *Società gestore degli attivi*: La Società può delegare la gestione degli investimenti della Gestione Separata, ferma la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la gestione del patrimonio risulta delegata a ANIMA Sgr S.p.A. .
- i) *Società di Revisione*: Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la revisione legale dei conti è affidata a Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Via Tortona, 25 – 20144 Milano – Italia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento della Gestione Separata.

10 Fondi

10.1 Fondo VERAVITA PROTETTO 80

- a) *Denominazione*: "VERAVITA PROTETTO 80".
- b) *Data di inizio operatività*: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo.
- c) *Categoria*: il Fondo è di tipo flessibile.
- d) *Valuta*: Euro.
- e) *Finalità*: Il Fondo persegue l'obiettivo di incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine e di preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo interno stesso a partire dalla data della sua istituzione ("Valore Quota Protetto") attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti ("Obiettivo di Protezione"). L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso.
- f) *Orizzonte temporale minimo consigliato*: in funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale dell'investimento consigliato è pari a 5 anni.
- g) *Profilo di rischio*: il profilo di rischio connesso all'investimento nel Fondo è medio-alto. Il profilo di rischio è un indicatore qualitativo della rischiosità complessiva del Fondo. Può assumere valori in una scala crescente: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del Fondo.
- h) *Composizione*: Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria. Per la parte del Fondo interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio. Per le considerazioni sul rischio valutario, si rinvia ai rischi generali connessi all'investimento segnalati al precedente paragrafo 2, lettera c).
Il Fondo investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr, società appartenente al Gruppo Bancario Anima Holding S.p.A.. Il Fondo

potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS. La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

i) *Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo Gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione:* non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (OICR "collegati").

l) *Stile di gestione:* Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non collegato ad un parametro di riferimento (*Benchmark*), e persegue una politica d'investimento volta a incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l'Obiettivo di Protezione. La gestione del Fondo si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la *Componente di Performance*, costituita da attivi di natura obbligazionaria e azionaria nonché OICR azionari, obbligazionari, multi-asset, flessibili e la *Componente di Protezione* costituita da titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a tre mesi, OICR monetari (o assimilabili), strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi e liquidità, finalizzata al perseguimento dell'Obiettivo di Protezione. In particolare, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella Componente di Protezione idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari. L'esposizione ai mercati all'interno della *Componente di Performance* è di tipo flessibile, ovvero senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.

La *Componente di Performance* e la *Componente di Protezione* potranno singolarmente avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo stesso.

La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:

- la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
- un'asset allocation tattica che, sulla base di un opportuno modello quantitativo, definisce il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l'Obiettivo di Protezione;
- il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 9,00%.

Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota ("Valore Quota") scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (nel seguito l' "Evento di Discesa"), secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Valore Quota} - \text{Valore Quota Protetto})}{\text{Valore Quota}} < 0,75\%$$

dove:

Valore Quota = indica il valore unitario della quota che è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo diviso per il numero di Quote in circolazione (NAV)

Valore Quota Protetto = indica l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo fino al giorno in cui il Valore Quota Protetto viene registrato,

la strategia di allocazione dinamica e la politica di investimento, sopra descritte, cesseranno di operare e la gestione sarà indirizzata esclusivamente al disinvestimento degli attivi presenti nel Fondo. Il processo di liquidazione degli attivi avverrà entro 10 giorni dal verificarsi dell'Evento di Discesa; entro i successivi 15 giorni lavorativi, Société Générale corrisponderà, salvo il soddisfacimento delle condizioni previste nell'Accordo di Protezione (come di seguito definito), in favore della Compagnia, l'importo di Protezione che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale. Trascorso il periodo di cui sopra, l'Accordo di Protezione si risolverà automaticamente e la Società procederà a trasferire il patrimonio del Fondo verso il fondo VERAVITA 15. La Società eseguirà l'operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall'Evento di Discesa. Per i dettagli sulle modalità di trasferimento delle Quote dal Fondo al Fondo VERAVITA 15 si rinvia al paragrafo 20, sezione E) della presente Nota Informativa, nonché all'Art. 14 Operazione di Switch automatico dal Fondo Interno VERAVITA PROTETTO 80 delle Condizioni Contrattuali.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale ("Accordo di Protezione") ai sensi del quale, nel caso in cui il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione. Tale Accordo ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a Société Générale;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di Société Générale o della Società alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di Société Générale o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Attenzione: L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della

Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

- m) *Parametro di riferimento*: La politica di investimento perseguita dal Fondo interno, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono di individuare un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) con il quale confrontare il rendimento del Fondo interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative. Il livello di rischio associato all'investimento del Fondo interno è quindi rappresentato dalla volatilità media annua attesa pari al 9,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. La volatilità media annua attesa costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, **ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.**
- n) *Destinazione dei proventi*: il Fondo è ad accumulazione di proventi.
- o) *Modalità di valorizzazione delle quote*: per la determinazione del valore unitario delle quote si rimanda alla Sezione B), paragrafo 7 della presente Nota Informativa.
- p) *Società gestore degli attivi*: la Società prevede di affidare la gestione degli investimenti del Fondo, ferma la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la gestione degli attivi risulta delegata a: ANIMA Sgr S.p.A..
- q) *Società di Revisione*: alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la revisione legale dei conti è affidata a Deloitte&Touche S.p.A. con sede legale in Via Tortona, 25 - 20145 Milano – Italia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento del Fondo interno.

10.2 Fondo VERAVITA 15

- a) *Denominazione*: “**VERAVITA 15**”.
- b) *Data di inizio operatività*: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva a cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo.
- c) *Categoria*: il Fondo è di tipo flessibile.
- d) *Valuta*: Euro.
- e) *Finalità*: Il Fondo persegue l'obiettivo di crescita del capitale, fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- f) *Orizzonte temporale minimo consigliato*: in funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale dell'investimento consigliato è pari a 5 anni.
- g) *Profilo di rischio*: il profilo di rischio connesso all'investimento nel Fondo è medio-alto.
Il profilo di rischio è un indicatore qualitativo della rischiosità complessiva del Fondo. Può assumere valori in una scala crescente: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del Fondo.
- h) *Composizione*: Il Fondo interno può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 15% del controvalore complessivo per la componente azionaria. Per la parte del Fondo interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio. Per le considerazioni sul rischio valutario, si rinvia ai rischi generali connessi all'investimento segnalati al precedente paragrafo 2, lettera c). Per la componente obbligazionaria non è previsto nessun limite sulla durata media finanziaria ed il rating minimo è “*Investment grade*”.
- Il Fondo investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale degli attivi in OICR gestiti da Anima Sgr, società appartenente al Gruppo Bancario Anima Holding S.p.A.. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed

il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS. La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

- i) *Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo Gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione:* non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (OICR "collegati").
- l) *Stile di gestione:* L'obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio obbligazionario costituito fino al 100% da OICR obbligazionari, di qualsiasi tipologia (es. governativi, societari e emergenti), integrato con scelte tattiche implementate anche attraverso l'utilizzo di OICR obbligazionari flessibili e OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria (questi ultimi entro il limite del 15%). Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica di investimento. L'obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo.
- m) *Parametro di riferimento:* La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono di individuare un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. Il livello di rischio associato all'investimento del Fondo interno è quindi rappresentato dalla volatilità media annua attesa pari al 5,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. La volatilità media annua attesa costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, **ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.**
- n) *Destinazione dei proventi:* il Fondo è ad accumulazione di proventi.
- o) *Modalità di valorizzazione delle quote:* per la determinazione del valore unitario delle quote si rimanda alla Sezione B), paragrafo 7 della presente Nota Informativa.
- p) *Società gestore degli attivi:* la Società prevede di affidare la gestione degli investimenti del Fondo, ferma la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la gestione degli attivi risulta delegata a: ANIMA Sgr S.p.A..
- q) *Società di Revisione:* alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la revisione legale dei conti è affidata a Deloitte&Touche S.p.A. con sede legale in Via Tortona, 25 - 20145 Milano – Italia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento del Fondo interno.

10.3 Fondo VERAVITA 50

- a) *Denominazione:* "VERAVITA 50".
- b) *Data di inizio operatività:* 05/11/2018 o alla prima data utile successiva a cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo.
- c) *Categoria:* il Fondo è di tipo flessibile.
- d) *Valuta:* Euro.
- e) *Finalità:* Il Fondo persegue l'obiettivo di crescita del capitale, fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.

- f) *Orizzonte temporale minimo consigliato*: in funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale dell'investimento consigliato è pari a 5 anni.
- g) *Profilo di rischio*: il profilo di rischio connesso all'investimento nel Fondo è alto.
Il profilo di rischio è un indicatore qualitativo della rischiosità complessiva del Fondo. Può assumere valori in una scala crescente: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del Fondo.
- h) *Composizione*: Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria. Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio. Per le considerazioni sul rischio valutario, si rinvia ai rischi generali connessi all'investimento segnalati al precedente paragrafo 2, lettera c). Per la componente obbligazionaria non è previsto nessun limite sulla durata media finanziaria ed il rating minimo è "*Investment grade*".
Il Fondo investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale degli attivi in OICR gestiti da Anima Sgr, società appartenente al Gruppo Bancario Anima Holding S.p.A.. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS. La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, allo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.
La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.
- i) *Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo Gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione*: non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (OICR "collegati").
- l) *Stile di gestione*: L'obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio bilanciato con un range di strumenti azionari tra il 40% e il 50% (costituiti in parti di OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria) e la parte restante in OICR obbligazionari di qualsiasi natura. Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica di investimento.
L'obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo.
- m) *Parametro di riferimento*: La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono di individuare un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. Il livello di rischio associato all'investimento del Fondo interno è quindi rappresentato dalla volatilità media annua attesa pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. La volatilità media annua attesa costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, **ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il Fondo può subire in seguito all'attività di gestione.**
- n) *Destinazione dei proventi*: il Fondo è ad accumulazione di proventi.
- o) *Modalità di valorizzazione delle quote*: per la determinazione del valore unitario delle quote si rimanda alla Sezione B), paragrafo 7 della presente Nota Informativa.

- p) *Società gestore degli attivi*: la Società prevede di affidare la gestione degli investimenti del Fondo, ferma la propria esclusiva responsabilità per l'attività di gestione. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la gestione degli attivi risulta delegata a: ANIMA Sgr S.p.A..
- q) *Società di Revisione*: alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la revisione legale dei conti è affidata a Deloitte&Touche S.p.A. con sede legale in Via Tortona, 25 - 20145 Milano – Italia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al Regolamento del Fondo interno.

D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

11 Costi

Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa ai Soggetti distributori (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

11.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

11.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Importo/Percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori	
11.1.1.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico (*):	Euro 25,00	0,00%	
11.1.1.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun premio integrativo:	Euro 25,00	0,00%	
11.1.1.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali premi integrativi, determinate moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata in funzione del Cumulo premi netti (**):	Cumulo premi netti (***)		
	fino a 49.999,99 euro	1,70%	100,00%
	da 50.000,00 euro e fino a 249.999,99 euro	1,00%	100,00%
da 250.000,00 euro	0,50%	100,00%	
11.1.1.4 Spese di cui al precedente punto 11.1.1.1 trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso	Euro 25,00	0,00%	

Tabella B

(*) Spese destinate a copertura degli oneri effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto.

(**) Spese destinate a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione e gestione del contratto.

(***) Il "Cumulo premi netti" è definito al paragrafo 3 della precedente Sezione B).

11.1.2 Costi per riscatto

In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o di Riscatto Parziale Volontario sono previsti i seguenti costi in misura percentuale:

Anno (*)	Percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
1°	Riscatto non ammesso	
2°	2,00%	0,00%
3°	1,50%	0,00%
4°	1,00%	0,00%
Oltre il 4°	0,00%	

Tabella C

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o di Riscatto Parziale Volontario.

Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all'Art. 10 Riscatto delle Condizioni Contrattuali.

11.1.3 Costi per l'esercizio dell'Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)

A fronte dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, di cui alla successiva Sezione E), paragrafo 17, sono previste le seguenti spese in misura fissa, gravanti soltanto sul primo Riscatto Parziale Programmato erogato, riferibile alla Gestione Separata:

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Spesa in cifra fissa	25,00 euro	0,00%

Tabella D

Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all'Art. 11 Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) delle Condizioni Contrattuali.

11.1.4 Costi per Trasferimento volontario (Switch volontario)

Per ciascun trasferimento volontario (Switch volontario) - di cui alla successiva Sezione E), paragrafo 18 - successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, sono previste le seguenti spese in misura fissa:

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Spesa in cifra fissa	25,00 euro	0,00%

Tabella E

Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all'Art. 12 Trasferimento volontario (Switch volontario) delle Condizioni Contrattuali.

11.1.5 Costi per l'esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatico)

A fronte dell'esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatico) di cui alla successiva Sezione E), paragrafo 19, sono previste, in occasione del primo trasferimento, le seguenti spese in misura fissa:

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Spesa in cifra fissa	25,00 euro	0,00%

Tabella F

Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all'Art. 13 Opzione Take Profit (Switch automatico) delle Condizioni Contrattuali.

11.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili della Gestione Separata

Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata di seguito precisate:

Tipologia di costo	Punti percentuali	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori	
Commissione annua base espressa in punti percentuali:	1,30	Primo anno di durata contrattuale	30,77%
		Dal 2° anno di durata contrattuale	23,08%
Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione):	0,20	0,00%	

Tabella G

La Società utilizza una parte (mediamente pari a 0,10 punti percentuali) della commissione annua per finanziare l'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla Sezione B), paragrafo 4, punto 4.b, lettera c).

11.3 Costi gravanti sui Fondi

Sui Fondi, e quindi indirettamente sul Contraente, gravano i seguenti costi:

11.3.1 Remunerazione della Società

a) Commissione di gestione

E' prevista una commissione di gestione come di seguito indicato:

Fondi	Tipologia di costo	Punti percentuali	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori	
VERAVITA PROTETTO 80	Commissione di gestione annua espressa in punti percentuali:	1,50 (*)	Primo anno di durata contrattuale	26,67%
			Dal 2° anno di durata contrattuale	33,33%
	Costo annuo della protezione espresso in punti percentuali	0,26 (**)	0,00%	
VERAVITA 50	Commissione di gestione annua espressa in punti percentuali:	1,70	Primo anno di durata contrattuale	23,53%
			Dal 2° anno di durata contrattuale	33,41%
VERAVITA 15	Commissione di gestione annua espressa in punti percentuali:	1,45	Primo anno di durata contrattuale	27,59%
			Dal 2° anno di durata contrattuale	33,31%

Tabella H

La commissione di gestione e il costo della protezione vengono calcolati pro-rata temporis sul valore complessivo netto di ciascun Fondo ad ogni data di valorizzazione e sono prelevati trimestralmente. La Società utilizza una parte (mediamente pari a 0,10 punti percentuali) delle commissioni annue per finanziare l'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla Sezione B), paragrafo 4, punto 4.b, lettera c).

(*) La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa di cui al successivo paragrafo 20.

(**) Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest'ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione.

Nel caso in cui venga stipulato un nuovo accordo di protezione con altra controparte secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4, punto 4.c, la Società informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.

b) Commissione di performance

Non sono previste commissioni di performance.

11.3.2 Remunerazione delle SGR

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR.
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (<i>benchmark</i> , obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo a seconda dei casi)

Tabella I

La Società si riserva, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità, la facoltà di rivedere le sopra indicate percentuali massime di incidenza delle commissioni di gestione, qualora si modifichino sensibilmente le condizioni economiche di mercato.

Eventuali retrocessioni di utilità alla Società da parte delle società di gestione degli OICR sottostanti vengono integralmente riconosciute al Fondo di competenza e vanno, quindi, a beneficio dei Contraenti. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

11.3.3 Altri Costi

11.3.3.1 Costo della protezione prevista per l'allocazione nel Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80**

Il costo della protezione è finanziato applicando 0,26 punti percentuali sul valore complessivo netto di ciascun Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevato trimestralmente.

11.3.3.2 Ulteriori oneri gravanti su ciascun Fondo

Sono inoltre a carico di ciascun Fondo i seguenti oneri:

- a) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo interno;
- b) i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo interno;
- c) spese di pubblicazione del valore delle quote;
- d) spese di revisione e certificazione del Fondo interno;
- e) le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo interno.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi di cui al presente punto 11.3 sono imputati a ciascun Fondo interno con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota.

Gli oneri inerenti all'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo interno non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

E' possibile verificare l'incidenza di tali costi attraverso le Tabelle del Total Expenses Ratio (TER) alla successiva Sezione F), paragrafo 31 della presente Nota Informativa, nelle quali vengono quantificati i dati storici relativi ai suddetti costi.

12 Regime fiscale

Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

12.1 Trattamento fiscale dei premi

I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

12.2 Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme percepite in forma di capitale, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).

Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Se le somme sono corrisposte in forma di rendita, al momento della conversione del capitale, il rendimento finanziario realizzato - pari alla differenza tra l'ammontare del capitale convertito in rendita a seguito di opzione e la somma dei relativi premi pagati - è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. Il rendimento finanziario realizzato successivamente, compreso in ogni rata di rendita, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. 600/73.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

12.3 Imposta di bollo

Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle quote, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72.

E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

13 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto

Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 4 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali.

14 Lettera di conferma di investimento del premio

Con riferimento all'investimento del premio unico versato nel/i Fondo/i, la Società, entro dieci giorni lavorativi dal giorno di riferimento per l'assegnazione del numero di quote del/i Fondo/i, fornisce al Contraente, a mezzo lettera, la conferma dell'investimento. La lettera di conferma di investimento del premio contiene le seguenti informazioni:

- l'ammontare del premio unico versato nelle percentuali di allocazione di cui al paragrafo 3, Sezione B) e del relativo capitale investito in ordine a ciascun Fondo selezionato dal Contraente;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle quote assegnate ed il loro valore unitario, relativamente a ciascun Fondo selezionato dal Contraente;
- il giorno di riferimento;
- la data di versamento del premio.

Relativamente a ciascun premio integrativo versato, è prevista analogha comunicazione, nel rispetto dei medesimi termini e, a meno della decorrenza del contratto, contenente le medesime informazioni fornite con riferimento al premio unico.

15 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all'Art. 4 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali, precisando che, non essendo previsto per il contratto ivi descritto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale; il mancato versamento di premi integrativi non è infatti causa risolutiva del contratto.

16 Riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, il contratto riconosce un valore di riscatto totale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, prelevando i costi in misura percentuale indicati nella precedente Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.2, Tabella C.

Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo degli anzidetti costi la somma dei seguenti importi:

- capitale assicurato adeguato per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata; fermo restando che, in caso di riscatto esercitato alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato, con conseguente applicazione della garanzia di minimo, come descritto alla precedente Sezione B), paragrafo 5;
- controvalore delle quote del/i Fondo/i che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario di cui alla precedente Sezione B), paragrafi 6 e 7.

Si richiama l'attenzione sul fatto che:

- in relazione alla componente collegata alla Gestione Separata, Il Contraente, **per poter beneficiare della garanzia di rendimento minimo riconosciuta in caso di riscatto totale esercitato con effetto ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza**, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto. **In ogni caso, in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate;**
- **i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente ed i rischi finanziari correlati all'andamento del valore unitario delle quote del/i Fondo/i di cui risultano quote assegnate al contratto possono essere tali da rendere la somma liquidabile, a seguito di riscatto totale, inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente.**

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale:

- all'indirizzo: Via Carlo Ederle, 45-37126 – Verona (VR) - Italia
- telefonicamente al numero +39 045 8392777
- via telefax al numero +39 045 8372905
- via posta elettronica all'indirizzo: info@veravitaassicurazioni.it

Il Progetto esemplificativo, riportato nella successiva Sezione G), illustra l'evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate, con riferimento alla parte di prestazioni collegate alla Gestione Separata. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il riscatto è previsto altresì in via parziale in forma di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati), per la cui descrizione e modalità si rinvia al successivo paragrafo 17, e di Riscatto Parziale Volontario.

Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.

E' facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi.

In assenza di detta esplicita indicazione, la Società effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo in misura proporzionale.

Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso a condizione che:

- **sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita;**
- l'importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro;
- la somma degli importi del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto, che residuano dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore a 10.000,00 euro;
- i valori del "Cumulo premi netti" di cui alla precedente Sezione B), paragrafo 3, rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, che residuano dopo l'erogazione del Riscatto Parziale Volontario, rispettino i limiti minimi e massimi previsti all'anzidetto paragrafo 3 medesimo per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi.

Il Riscatto Parziale Volontario non determina la risoluzione del contratto ma la conseguente riduzione dal capitale collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui si è attinto, con applicazione dei costi in misura percentuale indicati nella precedente Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.2, Tabella C.

Per i dettagli sulle modalità di esercizio del diritto di riscatto totale e di Riscatto Parziale Volontario, nonché di determinazione del relativo ammontare e sulle operazioni a seguito del Riscatto Parziale Volontario, si rinvia all'Art. 10 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

17 Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)

All'atto della sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l'erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.

L'erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 10 - oppure il primo giorno lavorativo successivo - del secondo mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del contratto o di pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario. L'importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all'atto dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella L di seguito riportata e non possono subire modifiche. Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno 10 del mese - oppure il primo giorno lavorativo successivo - in cui cadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.

Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato	Frequenza di erogazione
800,00 euro	Annuale
500,00 euro	Semestrale
300,00 euro	Trimestrale
100,00 euro	Mensile

Tabella L

L'attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:

- non sia stata esercitata l'Opzione Take Profit di cui al successivo paragrafo 19;
- l'importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito alla precedente Sezione B), paragrafo 3 e rilevato all'atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato:

- 1) viene corrisposto a condizione che l'Assicurato sia in vita;
- 2) non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo, nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella L;
- 3) viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
- 4) determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.

E' prevista la disattivazione del piano di Decumulo Finanziario:

- in via automatica, al verificarsi del (i) decesso dell'Assicurato o del (ii) riscatto totale del contratto oppure (iii) qualora l'importo che si ottiene sommando il valore raggiunto dal Capitale assicurato collegato alla Gestione Separata al Capitale collegato a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto risultasse inferiore all'importo del Riscatto Parziale Programmato in corso di erogazione;
- su base volontaria, su richiesta del Contraente.

E' prevista altresì la riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, consentita esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica, avvenuta al verificarsi della condizione di cui al precedente punto (iii), oppure della sua disattivazione volontaria e, in ogni caso, una sola volta nel corso della durata contrattuale, sempreché l'importo di cui al medesimo punto (iii) risulti superiore all'importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto. La scelta degli importi e delle frequenze da parte del Contraente all'atto della riattivazione avviene comunque nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella L e non saranno concesse ulteriori modifiche. L'erogazione dei Riscatti Parziali Programmati a seguito di riattivazione si effettuerà con le medesime modalità e sarà subordinata alle medesime condizioni previste per l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario.

Solo in occasione del primo Riscatto Parziale Programmato riferibile alla Gestione Separata, corrisposto all'atto dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, vengono applicate le spese indicate nella precedente Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.3, Tabella D.

Le richieste di attivazione, disattivazione volontaria o riattivazione devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione prevista al successivo Art. 21 ed essere altresì complete dell'indicazione dell'importo di Riscatto Parziale Programmato e della frequenza di erogazione nel caso di attivazione o riattivazione.

Per i dettagli si rinvia all'Art. 11 *Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)* delle Condizioni Contrattuali.

18 Trasferimento volontario (Switch volontario)

Nel corso della durata contrattuale, **a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso di cui al successivo paragrafo 22**, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario) totale o parziale:

18.A) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i;

oppure

18.B) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto alla Gestione Separata e viceversa.

Resta inteso che:

- in relazione ad ogni operazione di trasferimento, la Società provvede ad inviare apposita lettera al Contraente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell'operazione effettuata (numero quote disinvestite e assegnate, rispettivi valori unitari delle quote);
- l'operazione di trasferimento di cui al precedente punto 18.B) è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
- i trasferimenti di cui al precedente punto 18.A) possono avvenire in numero illimitato, fermo che ciascun trasferimento successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese indicate nella precedente Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.4, Tabella E;
- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del "Cumulo premi netti" rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultino quote assegnate al contratto di cui alla precedente Sezione B), determinati dopo l'operazione di trasferimento stessa, paragrafo 3, rispettino i limiti minimi e massimi previsti all'anzidetto paragrafo 3 medesimo per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi;
- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro;
- Non è consentito il trasferimento totale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi.

La richiesta di trasferimento volontario, totale o parziale, deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Nel caso di trasferimento da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i oppure alla Gestione Separata, il **Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire dai predetti Fondi Interni, nonché, limitatamente al trasferimento ad altro/i Fondo/i Interno/i, anche la ripartizione secondo la quale intende reinvestire.**

Nel caso di trasferimento dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni, **Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende reinvestire nei predetti Fondi Interni.**

Per la regolazione di ciascuna operazione di trasferimento (valore unitario delle quote considerato per ciascun Fondo interessato dallo Switch, ammontari da trasferire e numero di quote da disinvestire e assegnare), verrà adottato il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote dei Fondi, le operazioni che comportano l'investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Per i dettagli si rinvia all'Art. 12 *Trasferimento volontario (Switch volontario)* delle Condizioni Contrattuali.

19 Opzione Take Profit (Switch automatici)

Esclusivamente all'atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sulla Scheda Contrattuale, il Contraente può esercitare l'Opzione Take Profit che consiste in un meccanismo di ribilanciamento tra il capitale collegato al Fondo Interno **VERAVITA 15** e/o al Fondo Interno **VERAVITA 50** ed il capitale collegato alla Gestione Separata, mediante trasferimenti automatici dal/i Fondo/i alla Gestione Separata (Switch automatici).

L'esercizio di detta opzione, a scelta del Contraente, può riguardare uno solo dei Fondi citati o entrambi.

In caso di esercizio dell'Opzione, tale meccanismo (Take Profit) scatta automaticamente al verificarsi di una performance del/i Fondo/i per il/i quale/i è stata esercitata l'opzione, registrata nel "Periodo di Osservazione", tale da determinare una plusvalenza teorica non inferiore al 5%.

Ai fini del calcolo di detta plusvalenza, viene identificato, quale "Periodo di Osservazione", ciascun intero anno solare incluso nella durata contrattuale e vengono considerati, quali valori unitari delle quote del/i Fondo/i di riferimento, il primo e l'ultimo valore unitario delle quote disponibili nel Periodo di Osservazione.

Qualora dalla performance determinata sottraendo un'unità al rapporto fra l'ultimo ed il primo valore unitario delle quote disponibili nel Periodo di Osservazione risulti una plusvalenza teorica non inferiore al 5%, la Società provvede a determinare l'importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata, dato dal prodotto del numero di quote di ciascuno di detti Fondi per il quale si è registrata la suindicata plusvalenza, che risultano assegnate al contratto, per la differenza tra i relativi primo e ultimo valore unitario delle quote disponibili nel Periodo di Osservazione, ridotto delle spese indicate nella precedente Sezione D), paragrafo 11, punto 11.1.5, Tabella F se si tratta del primo trasferimento.

La regolazione di ogni operazione di trasferimento avviene alla data coincidente con il primo giorno lavorativo della seconda settimana del mese di gennaio di ogni anno di durata contrattuale successiva al termine di ciascun Periodo di Osservazione. L'importo da trasferire, come sopra determinato, concorre a formare, con effetto da tale data, il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.

Fermo che l'esercizio dell'Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati), di cui al precedente paragrafo 17, è inibita dall'esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatici), quest'ultima è operante/attiva a condizione che:

- nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi integrativi oppure effettuati Riscatti Parziali Volontari o trasferimenti volontari (switch volontari) riferibili al/ai Fondo/i per il/i quale/i è stata esercitata l'Opzione Take Profit;
- l'importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata non risulti inferiore a 125,00 euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'Art. 13 Opzione Take Profit (Switch automatici) delle Condizioni Contrattuali.

20 Operazione di Switch automatico dal Fondo Interno VERAVITA PROTETTO 80

In presenza di quote del Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80** assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota ("Valore Quota") scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto quale definito alla precedente Sezione B), paragrafo 4, punto 4.c) (di seguito "Evento di Discesa"), la Società procederà ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo Interno **VERAVITA 15**.

Qualora, ai fini dello switch, il Fondo **VERAVITA 15** non fosse disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato su di un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Società e quest'ultima provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.

L'operazione avviene senza applicazione di alcun onere e senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso.

La regolazione dell'operazione (disinvestimento del numero totale di quote del Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** e contestuale assegnazione del corrispondente numero di quote del Fondo **VERAVITA 15**) avviene alla data fissata entro il 60° giorno successivo al verificarsi dell'Evento, adottando i valori unitari delle quote di detti Fondi relativi al giorno di riferimento immediatamente successivo a tale data.

A seguito dello Switch automatico il Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo; la Società provvederà altresì ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'Art. 14 Operazione di Switch automatico dal Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80** delle Condizioni Contrattuali, nonché al Regolamento del Fondo medesimo.

21 Revoca della proposta

Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

22 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona (VR) – Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di cui alla precedente Sezione D), paragrafo 11 punto 11.1.1.4, Tabella B.** Detto importo

viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del/i Fondo/i, assegnate al contratto secondo quanto precisato alla precedente Sezione B), paragrafo 3. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per il recesso di cui alla lettera c), Art. 15 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento per il versamento di ciascun premio (unico o integrativo) di cui alla lettera a), Art. 15 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali.

23 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui all'Art. 6 *Diritto di recesso* delle Condizioni Contrattuali - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Per la sopra citata documentazione che il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'Allegato A richiamato dall'Art. 21 *Pagamenti della Società* delle Condizioni Contrattuali.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento, di cui all'Art. 15 *Giorno di riferimento e valore unitario delle quote* delle Condizioni Contrattuali ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento delle quote stesse.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

24 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi

dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

25 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

26 Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

Vera Vita S.p.A. - Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: (+39) 045/8372902 E-mail: reclami@veravitaassicurazioni.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza.

I reclami saranno gestiti da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – telefono 06/421331 tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

27 Informativa in corso di contratto e via Web

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.veravitaassicurazioni.it), un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.

La Società invierà al Contraente:

- 1 entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa collegata alla Gestione Separata dove figureranno le seguenti informazioni:
 - a) il cumulo dei premi versati dalla conclusione del contratto ed il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - b) il dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento dell'estratto conto;
 - c) il dettaglio delle operazioni relative ai Riscatti Parziali Volontari ed ai Riscatti Parziali Programmati rimborsati nell'anno di riferimento;
 - d) il dettaglio delle operazioni relative agli Switch effettuati nell'anno di riferimento;
 - e) il valore della prestazione collegata alla Gestione Separata ed il valore di riscatto totale della stessa alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - f) il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, il tasso di rendimento annuo attribuito con evidenza di eventuali commissioni trattenute dalla Società, la misura annua di adeguamento delle prestazioni collegate alla Gestione Separata;
- 2 entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa collegata a ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, dove figureranno, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F) della presente Nota Informativa e alla Sezione 6), paragrafo 6.b) della Scheda Sintetica, le seguenti informazioni:
 - a) il cumulo dei premi versati dalla conclusione del contratto, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;

- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch;
- d) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di Riscatti Parziali Volontari e di Riscatti Parziali Programmati nell'anno di riferimento;
- e) il numero delle quote complessivamente assegnate al contratto, il relativo controvalore ed il valore di riscatto totale delle prestazioni collegate al/i Fondo/i alla data di riferimento dell'estratto conto.

La Società darà comunicazione al Contraente, per iscritto, qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente assegnate al contratto si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo della parte dei premi investita nel/i Fondo/i, tenuto conto degli eventuali Riscatti Parziali Volontari e degli eventuali Riscatti Parziali Programmati. Analoga informazione è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione verrà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l'estratto conto dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunque comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

28 Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto di Vera Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banco BPM S.p.A..

Il presente prodotto è intermediato dalle Banche del Gruppo Banco BPM.

A Anima Sgr S.p.A., società integralmente controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione dei Fondi Interni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

A Anima Sgr S.p.A., società integralmente controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione relativamente alla Gestione Separata, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio della gestione separata e del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti alla gestione separata e al fondo interno.

Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da società appartenenti al Gruppo del soggetto collocatore, o con cui i Gruppi stessi intrattengono rapporti di affari rilevanti.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

F) DATI STORICI SUI FONDI

Questa sezione è riservata alla rappresentazione, riferibile a ciascuno dei Fondi Interni **VERAVITA PROTETTO 80**, **VERAVITA 15** e **VERAVITA 50**, dei dati storici di seguito elencati:

- **Dati storici di rendimento;**
- **Dati storici di rischio;**
- **Total Expense Ratio (TER): costi effettivi dei Fondi;**
- **Turnover di portafoglio dei Fondi;**
- **Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della Società.**

29 Dati storici di rendimento

Poiché i Fondi sono di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i relativi dati storici di rendimento non sono disponibili.

Attenzione: si evidenzia in ogni caso che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

30 Dati storici di rischio

Date le caratteristiche dello stile gestionale, quale misura di rischio, viene adottata la “Volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile”. La tabella seguente riporta, con riferimento all’ultimo anno, il confronto tra la Volatilità dichiarata (*ex-ante*) e quella rilevata (*ex- post*) risultante dall’ultimo rendiconto annuale disponibile.

Poiché i Fondi sono di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, il rispettivo dato storico di rischio rilevato (*ex post*) non è disponibile.

Fondi Interni	Volatilità dichiarata (ex ante)	Volatilità Rilevata (ex post)
VERAVITA PROTETTO 80	9,00%	n.d.
VERAVITA 15	5,00%	n.d.
VERAVITA 50	10,00%	n.d.

31 Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei Fondi

Il TER rappresenta il rapporto percentuale fra il totale degli oneri posti a carico di ciascun Fondo nell’anno considerato ed il patrimonio medio rilevato nell’anno in coerenza con la periodicità di valorizzazione della quota del Fondo medesimo.

Poiché i Fondi sono di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la tabella con l’indicazione del TER riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio non può essere riportata.

32 Turnover di portafoglio dei Fondi

Il Turnover di portafoglio di ciascun Fondo è dato dal rapporto percentuale tra il volume delle operazioni su strumenti finanziari (acquisti e vendite), al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del Fondo medesimo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, effettuate nell’esercizio, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Tale

rapporto fornisce un'indicazione indiretta dell'incidenza dei costi di negoziazione sul Fondo ed è una misura di quanto il Fondo stesso è movimentato dal gestore e quanto attiva sia la gestione.

Poiché i Fondi sono di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, il dato relativo al Turnover per ciascun anno solare dell'ultimo triennio non è disponibile.

Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della Società

Poiché i Fondi sono di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della Società, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, non è disponibile.

G) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali e nell'ipotesi di versamento del solo premio unico, *esclusivamente per la parte di prestazioni collegate alla Gestione Separata*.

L'elaborazione viene effettuata in base alla seguente combinazione di premio, durata contrattuale ed età dell'Assicurato, non risultando le prestazioni assicurative collegate alla Gestione Separata ed i relativi valori di riscatto funzione del sesso dell'Assicurato:

a) Premio unico versato:	Euro	20.025,00
di cui:		
b) Spesa di emissione:	Euro	25,00
c) Premio unico:	Euro	20.000,00
d) Caricamento applicato al premio unico:	Euro	340,00 (1,70% di Euro 20.000,00)
e) Età dell'Assicurato:		45 anni
f) Durata contrattuale:		anni 20
g) Percentuale di allocazione nell/i Fondo/i:		50%
h) Percentuale di allocazione nella Gestione Separata:		50%
i) Capitale assicurato iniziale in Gestione Separata:	Euro	9.830,00

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto totale di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

1. il tasso di rendimento annuo **minimo garantito** contrattualmente pari a 0,00%;
2. **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 2,00%.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, in relazione alle prestazioni collegate alla Gestione Separata, laddove il premio unico dovuto sia stato puntualmente pagato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla

gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata a cui il contratto è collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

G.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso di rendimento annuo minimo garantito:0,00%
riconosciuto al verificarsi dei seguenti eventi:
 - scadenza del contratto;
 - riscatto totale esercitato con data effetto coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza;
 - decesso dell'Assicurato.

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato (*)	Capitale caso vita (fine anno) (**)	Capitale caso morte (fine anno) (***)	Valore di riscatto (fine anno) (**)
1	10.012,50		12.287,50	
2			12.287,50	
3			12.287,50	
4			12.287,50	
5			12.287,50	9.830,00
6			12.287,50	
7			12.287,50	
8			12.287,50	
9			12.287,50	
10			12.287,50	9.830,00
11			10.616,40	
12			10.616,40	
13			10.616,40	
14			10.616,40	
15			10.616,40	9.830,00
16			10.616,40	
17			10.616,40	
18			10.616,40	
19			10.616,40	
20 (Scadenza)		9.830,00	10.616,40	

(*) L'importo indicato si riferisce alla parte di premio destinata alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

(**) L'importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata. Non viene rappresentato lo sviluppo del capitale caso vita alle date che precedono la scadenza né del riscatto totale alle date non coincidenti con gli anniversari quinquennali, in quanto i loro valori, esclusi dalla garanzia di rendimento minimo, sono funzione del futuro andamento dei rendimenti, positivi o negativi, conseguiti dalla Gestione Separata ed attribuiti al contratto.

(***) L'importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, le somme liquidabili a seguito di riscatto totale, decesso o scadenza, non consentono il recupero del premio versato allocato in Gestione Separata.

G.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'IVASS

Parametri di calcolo:

- Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 2,00% (*)

(*) il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente

- Commissione annua di gestione: 1,30%
- Tasso annuo di rendimento attribuito: 0,70%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato (*)	Capitale caso vita (fine anno) (**)	Capitale caso morte (fine anno) (**)	Valore di riscatto (fine anno) (**)
1	10.012,50	9.898,81	12.373,51	9.700,83
2		9.968,10	12.460,13	9.818,58
3		10.037,88	12.547,35	9.937,50
4		10.108,15	12.635,19	10.108,15
5		10.178,91	12.723,64	10.178,91
6		10.250,16	12.812,70	10.250,16
7		10.321,91	12.902,39	10.321,91
8		10.394,16	12.992,70	10.394,16
9		10.466,92	13.083,65	10.466,92
10		10.540,19	13.175,24	10.540,19
11		10.613,97	11.463,09	10.613,97
12		10.688,27	11.543,33	10.688,27
13		10.763,09	11.624,14	10.763,09
14		10.838,43	11.705,50	10.838,43
15		10.914,30	11.787,44	10.914,30
16		10.990,70	11.869,96	10.990,70
17		11.067,63	11.953,04	11.067,63
18		11.145,10	12.036,71	11.145,10
19		11.223,12	12.120,97	11.223,12
20 (Scadenza)		11.301,68	12.205,81	

(*) L'importo indicato si riferisce alla parte di premio destinata alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

(**) L'importo indicato si riferisce alla componente delle prestazioni collegata al rendimento della Gestione Separata.

Vera Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Vera Vita S.p.A.
Il rappresentante legale
L'Amministratore Delegato
(Marco Passafiume Alfieri)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 30/10/2018

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA, A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI, COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A FONDI INTERNI.

(Vera Vita – PrimaVera Multiramo - Tariffa n. 624)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata "**Vera Stabilità**" (di seguito "Gestione Separata"): pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);

b) Capitale collegato al Fondo interno "**VERAVITA PROTETTO 80**" e/o al Fondo interno "**VERAVITA 15**" e/o al Fondo interno "**VERAVITA 50**" (di seguito "Fondi" o "Fondi interni" o, singolarmente, "Fondo" o "Fondo interno"):

pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera f).

1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata: pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);

b) Capitale collegato al/i Fondo/i interno/i:

pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera b).

c) Maggiorazione per il caso di morte:

pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo 1.2 la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno) raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
Da 18 a 40 anni	35,00%
Da 41 a 55 anni	25,00%
Da 56 a 65 anni	8,00%
Da 66 a 75 anni	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

Tabella A

Resta comunque inteso che, **fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari al capitale come sopra determinato al netto dell'importo dei Riscatti Parziali Programmati - relativi all'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, ove esercitata - eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso.**

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il capitale assicurato, di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali di cui al successivo Art. 3, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 8, lettera d).

Qualora, alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera b) o f), risultino premi corrisposti destinati all'investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, unitamente al capitale a scadenza o in caso di decesso come sopra calcolato, verrà corrisposto il cumulo dei capitali investiti derivanti da detti premi, determinati secondo le modalità precisate al successivo Articolo 3.

1.3 Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80

Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo **VERAVITA PROTETTO 80**, se selezionato dal Contraente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:

- incrementare il valore dell'investimento;
- preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "**Obiettivo di Protezione**").

Il "**Valore Quota Protetto**" è quindi pari all'80% del massimo valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione. L'Obiettivo di protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione prevista dal Regolamento del Fondo stesso.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con *Société Générale* ("**Accordo di Protezione**") ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote ("Valore Quota") scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione, **fermo quanto previsto al successivo Art. 14 nel caso in cui si verifichi l'Evento di Discesa di cui all'Art. 5 del Regolamento del Fondo VERAVITA PROTETTO 80.**

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo interno e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *Société Générale*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di *Société Générale* o della Società alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *Société Générale* o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *Société Générale* non corrisponderà alla Società l'importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Attenzione: l'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario.

Sono **esclusi dalla copertura della maggiorazione per il caso di morte i casi di decesso dell'Assicurato cagionati direttamente o indirettamente da:**

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione,

Nei casi sopra elencati, **la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera c) non sarà corrisposta.**

Art. 3 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito "premio unico").

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.1 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, purché il rapporto di conto, di seguito specificato, intrattenuto dal Contraente non risulti estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo comunque non inferiore a 2.500,00 euro ciascuno**.

Ciascun premio integrativo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio integrativo versato.

La Società – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata "Vera Stabilità" – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi.

Allo stesso modo, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi come pure operazioni di trasferimento volontario (switch) in entrata sul Fondo interno VERA VITA PROTETTO 80 .

In tal caso, la Compagnia non invierà alcuna preventiva comunicazione al Contraente.

Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,

oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi vengono allocati, a scelta del Contraente, nella Gestione Separata e nell/i Fondo/i, nel rispetto dei seguenti limiti:

- *limiti previsti per l'allocazione nella Gestione Separata:* il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 10, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, dovrà risultare compreso tra il minimo del 10% e il massimo del 50% del Cumulo premi netti;
- *limite previsto per l'allocazione nei Fondi:* il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo, di cui al successivo Art. 10, non potrà essere inferiore a 2.500,00 euro per ciascun Fondo Interno.

Il "Cumulo premi netti" si ottiene sottraendo dall'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di riscossione), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa di cui al

precedente Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2 della Tabella B, la quota parte di essi riferibile ai Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2.1 lettera e) ed ai Riscatti Parziali Programmati relativi all'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il "Cumulo premi netti" stesso.

A fronte della suindicata allocazione, la Società:

- determina il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito "Capitale assicurato iniziale") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nella Gestione Separata prescelta dal Contraente nel rispetto dei limiti di cui sopra;
- determina il capitale investito nel/i Fondo/i (di seguito "Capitale investito nel/i Fondo/i") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nel/i Fondo/i prescelta dal Contraente nel rispetto dei limiti di cui sopra;
- assegna al contratto un numero di quote del/i Fondo/i dato dal rapporto tra il Capitale investito nel/i Fondo/i ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera a).

Il Capitale assicurato iniziale e il Capitale investito nel/i Fondo/i a fronte del premio unico versato sono riportati in Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto.

Il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 10, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "**Vera Stabilità**" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza.

La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6;
- riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 10, paragrafo 10.1;
- decesso dell'Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
- scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera c).

Art. 6 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.** Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera a).

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto

7.a Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sui premi:

Tipologia di spesa		Importo/Percentuale
7.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico:		Euro 25,00
7.a.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun premio integrativo:		Euro 25,00
7.a.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali	Cumulo premi netti (*)	
	fino a 49.999,99 euro	1,70%
	da 50.000,00 euro e fino a 249.999,99 euro	1,00%

premi integrativi, determinate moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata in funzione del Cumulo premi netti (*):	da 250.000,00 euro	0,50%
---	--------------------	-------

Tabella B

(*) Il "Cumulo premi netti" è definito al precedente Art. 3.

7.b In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o Riscatto Parziale Volontario di cui al successivo Art. 10, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:

Anno (*)	Percentuale
1°	Riscatto non ammesso
2°	2,00%
3°	1,50%
4°	1,00%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella C

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o Riscatto Parziale Volontario.

In caso di esercizio dell'Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 11, il contratto prevede che le spese in misura percentuale siano pari a zero.

7.c In caso di esercizio dell'Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 11, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a Euro 25,00, a fronte dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario.

7.d In caso di trasferimenti volontari (Switch volontari) di cui al successivo Art. 12, paragrafo 12.A) il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a Euro 25,00 per ciascun trasferimento, successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale.

7.e In caso di esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatico) di cui al successivo Art. 13, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa di attivazione in misura fissa pari a Euro 25,00 per ciascuno dei Fondi indicati al menzionato Art. 13.

7.f Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 8 lettera b), nonché le spese e gli oneri gravanti sul/i Fondo, per i quali si rinvia all'Articolo "Costi gravanti sul Fondo" del Regolamento di ciascun Fondo interno, parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.

Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita relativa a parte delle prestazioni previste dal presente contratto, la Società ha istituito la già richiamata Gestione Separata, una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:

a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall'anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;

b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
- una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;

c) determina la misura annua di adeguamento in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%;

d) procede all'adeguamento del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito "anniversario"), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.1, quale definita al successivo Art. 15, lettera, c).

Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il "capitale medio del periodo" di un importo, positivo o negativo, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera c), per il "capitale medio del periodo" (capitale assicurato adeguato).

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

d.1) considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all'anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa;

d.2) aggiungendo i Capitali assicurati iniziali relativi ai premi integrativi eventualmente corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento;

d.3) in caso di trasferimenti volontari alla Gestione Separata di cui al successivo Art. 12, punto 12.B) o di Switch automatici in seguito all'esercizio dell'Opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13, aggiungendo ciascun ammontare/importo trasferito – rispettivamente di cui al successivo Art. 12, punto 12.B), lettera c) e Art. 13, lettera e), - ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla relativa data di investimento/trasferimento nella Gestione Separata;

d.4) e, in caso di Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2 o di Riscatti Parziali Programmati relativi all'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, o di trasferimenti volontari dalla Gestione Separata verso i Fondi, di cui al successivo Art. 12, effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente/trasferito relativi alla Gestione Separata - di cui rispettivamente ai successivi Art. 10, 11 e 12, punto 12.B) - ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla relativa data di pervenimento alla Società della

richiesta di Riscatto Parziale Volontario, dalla relativa data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato o dalla relativa data di trasferimento, quali definite rispettivamente ai successivi Artt. 15, lettera c), 11 e 15, lettera e).

Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per l'adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.

e) procede alla **determinazione del capitale assicurato rivalutato** secondo quanto di seguito precisato. Esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell'Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:

- il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all'esercizio del solo riscatto totale, quale data di adeguamento, in luogo dell'anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l'anniversario scelto fra il 5°, 10° o 15°

e

- il cumulo dei Capitali assicurati iniziali definiti precedente Art. 3, maggiorato degli ammontari/importi trasferiti in seguito agli eventuali trasferimenti volontari e Switch automatici verso la Gestione Separata di cui ai successivi Artt. 12, punto 12.B) e 13, e ridotto dell'eventuale importo dei capitali riscattati parzialmente, relativi alla Gestione Separata, o degli ammontari trasferiti dalla Gestione Separata ai Fondi, di cui rispettivamente ai successivi Artt. 10, 11 e 12, punto 12.B).

Art. 9 Quote assegnate al contratto

Il numero di quote del/i Fondo/i che risultano assegnate al contratto è dato dal numero di quote assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3 e dei successivi Artt. 12 e 14, al netto delle quote disinvestite a seguito dei Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2, dei Riscatti Parziali Programmati relativi all'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, degli Switch volontari di cui al successivo Art. 12, e degli Switch automatici relativi all'opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13, nonché dello Switch automatico dal Fondo interno **VERAVITA PROTETTO 80** di cui al successivo Art. 14.

Art. 10 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di riscatto totale o del Riscatto Parziale Volontario.

10.1 - Riscatto totale

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, quale definita al successivo Art. 15, lettera c), nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, dalle ore 24 dell'anniversario prescelto. Con riferimento a tali date, la Società procede al conseguente disinvestimento del totale delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 9 e del capitale collegato alla Gestione Separata.

Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) **con riferimento al capitale assicurato collegato alla Gestione Separata**, l'importo che si ottiene **sottraendo al capitale assicurato adeguato, ai sensi del precedente Art. 8, lettera d), fino alla data di adeguamento coincidente con l'anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, una percentuale di detto capitale**. Resta inteso che, **in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato a tale data, ai sensi del precedente Art. 8, lettera e);**

b) **con riferimento al capitale collegato al/i Fondo/i**, l'importo che si ottiene **sottraendo dal controvalore delle quote di ciascun Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c), una percentuale di detto controvalore**. Qualora, alla data coincidente con il predetto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all'investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l'anzidetto importo viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel/i Fondo/i derivanti dai suddetti premi determinati secondo le modalità precisate al precedente Art. 3.

La percentuale di cui alle precedenti lettere a) e b) è indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b .

Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettera a) per l'esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto ad una delle date coincidenti con gli anzidetti anniversari, il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue in corrispondenza della data effetto prescelta:

Data di prenotazione della richiesta di riscatto	Data effetto della richiesta di riscatto
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	5° anniversario
Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	10° anniversario
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	15° anniversario

Tabella D

Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.

La richiesta di riscatto totale, unitamente all'eventuale anzidetta prenotazione, od il loro ordine di annullamento, devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmati dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21.

10.2 - Riscatto Parziale Volontario

Il Riscatto Parziale Volontario non determina la risoluzione del contratto.

Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.

E' facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi.

In assenza di detta esplicita indicazione, la Società effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo in misura proporzionale.

Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso a condizione che:

- 1) l'importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro;
- 2) la somma degli importi del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto, che residuano dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario ai sensi del successivo paragrafo 10.2.1, lettere h) e i), non risulti inferiore a 10.000,00 euro;
- 3) i valori del "Cumulo premi netti" di cui alle successive lettere f) e g), rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, che residuano dopo l'erogazione del Riscatto Parziale Volontario, rispettino i limiti minimi e massimi previsti al precedente Art. 3 per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi.

10.2.1 – Operazioni a seguito del Riscatto Parziale Volontario

A seguito di ciascuna richiesta di Riscatto Parziale Volontario pervenuta la Società provvede a:

a) calcolare le seguenti aliquote di allocazione:

a.1) l'aliquota di allocazione nella Gestione Separata, calcolata come rapporto tra:

a.1.1) l'importo calcolato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.1, lettera a);

a.1.2) il valore di riscatto totale, calcolato secondo quanto precisato al precedente paragrafo 10.1;

e/o

a.2) le aliquote di allocazione relative a ciascun Fondo, calcolate come rapporto tra:

a.2.1) l'importo calcolato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.1, lettera b);

a.2.2) il valore di riscatto totale, calcolato secondo quanto precisato al precedente paragrafo 10.1.

b) determinare il capitale riscattato parzialmente relativo alla Gestione Separata, ottenuto maggiorando l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo di una percentuale, indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo; nel caso in cui il Contraente non abbia dato indicazioni su come ripartire l'importo di Riscatto Parziale Volontario richiesto, l'importo da considerare come Riscatto Parziale Volontario relativo alla Gestione Separata è dato dall'importo indicato dal Contraente moltiplicato per l'aliquota di cui al precedente punto a.1);

e/o

- c) determinare il capitale riscattato parzialmente relativo a ciascun Fondo, ottenuto maggiorando l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo di una percentuale, indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo; nel caso in cui il Contraente non abbia dato indicazioni su come ripartire l'importo di Riscatto Parziale Volontario richiesto, l'importo da considerare come Riscatto Parziale Volontario relativo al/ai Fondo/i è dato dall'importo indicato dal Contraente moltiplicato per l'aliquota di cui al precedente punto a.2);

e/o

- d) calcolare, con riferimento a ciascun Fondo, il numero di quote da disinvestire dato dal rapporto tra il capitale riscattato parzialmente di cui alla precedente lettera c) e il rispettivo valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c);
- e) determinare la quota parte dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di riscossione) riferibile al Riscatto Parziale Volontario, che si ottiene applicando all'ammontare di detti premi l'aliquota ottenuta dividendo la somma dei capitali riscattati parzialmente relativi alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo, di cui alle precedenti lettere b) e/o c), per il valore di riscatto totale di cui al precedente paragrafo 10.1;

e/o

- f) determinare il Cumulo premi netti riferibile alla Gestione Separata, che si ottiene applicando l'aliquota di allocazione di cui alla precedente lettera a.1) al Cumulo premi netti, quale definito al precedente Art. 3;

e/o

- g) determinare il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo, che si ottiene applicando le aliquote di allocazione di cui alla precedente lettera a.2) al Cumulo premi netti, quale definito al precedente Art. 3;

e

- h) determinare il capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, che residua dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario effettuata, ottenuto sottraendo dal relativo importo in vigore immediatamente prima di tale operazione, l'importo pari al capitale riscattato parzialmente, di cui alla lettera b);
- i) determinare il numero di quote residue in ciascun Fondo, ottenuto sottraendo dal relativo numero di quote che risultano assegnate al contratto, ai sensi del precedente Art. 9, immediatamente prima dell'operazione di Riscatto Parziale Volontario effettuata, il rispettivo numero di quote da disinvestire di cui alla lettera d).

Si precisa che ai fini della determinazione delle aliquote di cui ai precedenti punti a.1), a.2) e della quota parte di cui al precedente lettera e), l'importo di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a) sarà calcolato prendendo quale data di adeguamento la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto Parziale Volontario mentre l'importo di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera b) sarà calcolato utilizzando quale giorno di riferimento:

- il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile, al fine della verifica delle condizioni per l'ammissibilità del Riscatto Parziale Volontario di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 10.2:
- il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c) al fine della determinazione degli importi effettivi di cui ai precedenti punti, c) e g).

La richiesta di Riscatto Parziale Volontario deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì completa dell'indicazione circa l'importo di Riscatto Parziale Volontario, eventualmente integrata dall'esplicita indicazione degli importi di cui ai punti (i), (ii) o (iii) del precedente punto 10.2 e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21.

Art. 11 Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)

All'atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sulla Scheda Contrattuale, o, successivamente, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l'erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.

L'erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 10 - oppure il primo giorno lavorativo successivo - del secondo mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del contratto o di pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario. L'importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all'atto dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella E di seguito riportata e non possono subire modifiche. Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno 10 del mese - oppure il primo giorno lavorativo successivo - in cui cadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.

Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato	Frequenza di erogazione
800,00 euro	Annuale
500,00 euro	Semestrale
300,00 euro	Trimestrale
100,00 euro	Mensile

Tabella E

L'attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:

- non sia stata esercitata l'Opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13;
- l'importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito al precedente Art. 3 e rilevato all'atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato:

- 1) viene corrisposto a condizione che l'Assicurato sia in vita;
- 2) non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo, nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E;
- 3) viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
- 4) determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata dell'importo pari al capitale riscattato parzialmente;
- 5) consiste nel disinvestimento di un numero di quote di ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.

Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti punti 4) e 5), la Società provvede:

- ad eseguire le medesime operazioni previste per il Riscatto Parziale Volontario, di cui all'Art.10, paragrafo 10.2.1, per il quale venga indicato soltanto l'importo richiesto, senza esplicitazione del capitale collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui attingere, ponendolo pari al valore del Riscatto Parziale Programmato medesimo utilizzando per le operazioni di calcolo, quali data di adeguamento e giorno di riferimento, il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera d). Solo in occasione del primo Riscatto Parziale Programmato, corrisposto all'atto dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nel calcolo andranno ricomprese le spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.c, maggiorando di tali spese il valore del capitale riscattato parzialmente relativo alla sola Gestione Separata;
- ad inibire, nella settimana che precede quella in cui cade la data di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato, ogni operazione in forza del contratto che comporti movimentazioni in entrata o in uscita, ad esclusione delle operazioni conseguenti al verificarsi dell'evento morte dell'Assicurato.

Il piano di Decumulo Finanziario si disattiva:

- in via automatica, a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato coincidente o immediatamente successivo a quello in corso di pagamento, al verificarsi di uno dei seguenti eventi/condizioni:
 - (i) decesso dell'Assicurato;
 - (ii) riscatto totale del contratto, esercitato ai sensi del precedente Art. 10, paragrafo 10.1;
 - (iii) qualora, in coincidenza del giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera d), l'importo che si ottiene sommando il valore raggiunto dal Capitale assicurato collegato alla Gestione Separata al controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto risultasse inferiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
- su richiesta del Contraente (disattivazione volontaria), a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato immediatamente successivo a quello in corso di pagamento.

La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario è consentita esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica, avvenuta al verificarsi della condizione di cui al precedente punto (iii),

oppure della sua disattivazione volontaria e, in ogni caso, una sola volta nel corso della durata contrattuale, sempreché l'importo di cui al medesimo punto (iii) risulti superiore all'importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto.

La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario avverrà con il ripristino della corresponsione di ciascun Riscatto Parziale Programmato per importi e frequenze di erogazione che possono anche differire da quelli prescelti per l'attivazione. La scelta da parte del Contraente all'atto della riattivazione avviene comunque nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E e non saranno concesse ulteriori modifiche.

L'erogazione dei Riscatti Parziali Programmati a seguito di riattivazione si effettuerà con le medesime modalità e sarà subordinata alle medesime condizioni previste per l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario, considerando la richiesta di riattivazione in luogo della richiesta di attivazione.

Le richieste di attivazione, disattivazione volontaria o riattivazione devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione prevista al successivo Art. 21 ed essere altresì complete dell'indicazione dell'importo di Riscatto Parziale Programmato e della frequenza di erogazione nel caso di attivazione o riattivazione.

Art. 12 Trasferimento volontario (Switch volontario)

Nel corso della durata contrattuale, **a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso di cui al precedente Art. 6**, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario):

12.A) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i;

oppure

12.B) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto alla Gestione Separata e viceversa;

Resta inteso che:

- in relazione ad ogni operazione di trasferimento, la Società provvede ad inviare apposita comunicazione al Contraente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell'operazione effettuata;
- l'operazione di trasferimento di cui al precedente punto 12.B) è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
- ciascun trasferimento di cui al precedente punto 12.A), successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.d;
- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del "Cumulo premi netti" rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultino quote assegnate al contratto, determinati dopo l'operazione di trasferimento stessa, calcolati come alle lettere f) e g), paragrafo 10.2.1 del precedente Art. 10, rispettino i limiti minimi e massimi previsti al precedente Art. 3 per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi; il "Cumulo premi netti" viene calcolato considerando quale data di adeguamento la data

di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento e quale giorno di riferimento il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile;

- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro;
- ciascuna operazione di trasferimento dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi sarà consentita esclusivamente in via parziale.

La richiesta di trasferimento volontario deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Si precisa quanto segue:

12.A) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.

Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote che risultano assegnate al contratto ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i dal Contraente fra quelli riservati dalla Società al contratto medesimo. **Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire dai e nei predetti Fondi Interni.**

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Società provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e). Se si tratta di un trasferimento successivo al terzo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta, detto ammontare viene ridotto delle spese di cui al precedente Articolo 7, paragrafo 7.d;
- c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) - suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Società al contratto.

12.B) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa.

Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al

contratto - alla Gestione Separata. **Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e, nel caso di disinvestimento da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.**

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Società provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e);
- c) ad investire, contestualmente al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b), nella Gestione Separata l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.

Il Trasferimento volontario (Switch volontario) dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento parziale del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Società al contratto. **Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende reinvestire nei predetti Fondi Interni.**

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Società provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 15, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Società al contratto.

Art. 13 Opzione Take Profit (Switch automatici)

Esclusivamente all'atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sulla Scheda Contrattuale, il Contraente può esercitare l'Opzione Take Profit che consiste in un meccanismo di ribilanciamento tra il capitale collegato al Fondo **VERAVITA 15** e/o al Fondo interno **VERAVITA 50** ed il capitale collegato alla Gestione Separata, mediante trasferimenti automatici dal/i Fondo/i alla Gestione Separata (Switch automatici).

L'esercizio di detta opzione, a scelta del Contraente, può riguardare uno solo dei Fondi citati o entrambi.

Fermo che l'esercizio dell'Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati), di cui al precedente Art. 11, è inibita dall'esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatici), quest'ultima è operante/attiva a condizione che:

- nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi integrativi oppure effettuati Riscatti Parziali Volontari o trasferimenti volontari (switch volontari) riferibili al/i Fondo/i per il quale è stata esercitata l'Opzione Take Profit;
- l'importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata, di cui alla successiva lettera c), non risulti inferiore a 125,00 euro.

Ai fini del suddetto meccanismo di ribilanciamento, la Società:

- a) identifica, quale Periodo di Osservazione, ciascun intero anno solare incluso nella durata contrattuale;
- b) provvede a determinare, il primo giorno lavorativo della seconda settimana del mese di gennaio di ogni anno di durata contrattuale successiva al termine di ciascun Periodo di Osservazione, la performance di ciascuno di detti Fondi, sottraendo un'unità al rapporto tra l'ultimo valore unitario delle quote disponibile nel Periodo di Osservazione e il primo valore unitario delle quote disponibile nello stesso Periodo, entrambi relativi a ciascuno dei medesimi Fondi;
- c) qualora dalla performance così determinata risulti una plusvalenza teorica non inferiore al 5%, provvede a determinare l'importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata; detto importo è pari al controvalore delle quote, che risultano assegnate al contratto, di ciascuno di detti Fondi per il quale si è registrata la suindicata plusvalenza, dato dal prodotto del numero di dette quote per la differenza tra i loro valori unitari di cui alla precedente lettera b), ridotto delle spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.e se si tratta del primo trasferimento;
- d) provvede, nel giorno di cui alla precedente lettera b), a disinvestire un numero di quote di ciascuno di detti Fondi, per il quale si è registrata la plusvalenza teorica di cui alla precedente lettera c), dato dal rapporto tra l'importo di cui al precedente punto c) ed il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento immediatamente precedente la data di cui alla precedente lettera b);
- e) contestualmente al disinvestimento di cui alla precedente lettera d), provvede ad effettuare il trasferimento (Switch automatico) nella Gestione Separata incrementando il capitale assicurato collegato alla stessa dell'importo di cui alla precedente lettera c). Tale importo concorre a formare, con effetto dalle ore 24 del giorno di cui alla precedente lettera b), il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.

Art. 14 - Operazione di Switch automatico dal Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80

In presenza di quote del Fondo interno **VERAVITA PROTETTO 80** assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota ("Valore Quota") scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (di seguito "Evento di Discesa"), la Società procederà – senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso – ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo **VERAVITA 15**.

In particolare, a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa, la Società provvede:

- a) a disinvestire il totale delle quote del Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** che risultano assegnate al contratto;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento immediatamente successivo alla data di disinvestimento/investimento; quest'ultima sarà fissata entro il 60° giorno successivo al verificarsi dell'evento;
- c) ad assegnare al contratto un numero di quote del Fondo **VERAVITA 15** dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) ed il valore unitario di dette quote relativo al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b);
- d) ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Per le informazioni di dettaglio sull'Evento di Discesa si rimanda all'Articolo 5 del Regolamento del Fondo *VERAVITA PROTETTO 80* che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.

A seguito dello Switch automatico il Fondo *VERAVITA PROTETTO 80* verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.

Qualora il Fondo *VERAVITA 15* non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Società.

In questo caso la Società provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'eventuale Switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all'Evento di Discesa e la data di detto Switch automatico, ai Contraenti che in quel momento detengono quote del Fondo *VERAVITA PROTETTO 80* non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:

- Versamento integrativo;
- Switch volontario;
- Riscatto Parziale Volontario o riscatto totale.

Art. 15 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote

Per l'assegnazione o il disinvestimento delle quote di ciascun Fondo si adotta il giorno di riferimento definito ed indicato nel Regolamento del Fondo medesimo, di seguito stabilito per ognuna delle operazioni effettuate in forza del contratto qui elencate:

a) Assegnazione del numero di quote del/i Fondo/i a seguito del versamento di ciascun premio (unico o integrativo) – Art. 3:
giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.

b) Decesso dell'Assicurato – Art. 1:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta di decesso effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata, corredate di detto certificato.

c) Riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario/recesso – Art. 10 e Art. 6:
• giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario o della comunicazione di recesso. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata,

oppure, limitatamente al solo importo di cui alla lettera b) del precedente Art. 10, paragrafo 10.1, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza,

- giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data.

d) Opzione Decumulo Finanziario (Riscatto Parziale Programmato) - Art. 11:

giorno di riferimento immediatamente precedente a ciascuna data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato.

e) Trasferimento volontario (Switch volontario) - Art. 12:

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.

f) Scadenza – Art. 1:

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.

Il valore unitario delle quote dei Fondi è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote dei Fondi, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “Giorno di riferimento”, si rimanda all’Articolo “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento di ciascun Fondo interno.

Art. 16 Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita

A scadenza oppure in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale, il Contraente - rinunciando alla corresponsione delle prestazioni assicurate in forma di capitale, di cui al precedente Art. 1, paragrafi 1.1 o 1.2, oppure alla corresponsione del valore di riscatto totale, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.1 - può chiedere che dette prestazioni o detto valore, per il loro intero ammontare, siano convertiti in una prestazione in forma di rendita.

Si precisa che:

- 1) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione delle prestazioni assicurate di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1, potrà optare per la corresponsione a favore del Beneficiario designato di una delle seguenti forme di rendita:
 - a) una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
 - b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all’Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
 - c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all’Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all’Assicurato superstite finché in vita.
- 2) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione del valore di riscatto totale, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.1, potrà optare per la corresponsione a favore del Contraente medesimo di una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o c):

- 3) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione delle prestazioni assicurate, in caso di decesso dell'Assicurato, di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, potrà optare per la corresponsione a favore del Beneficiario designato, che dovrà coincidere con la nuova figura dell'Assicurato, di una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o b).

La conversione viene concessa a condizione che:

- **l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione non superi 85 anni.** L'età assicurativa è pari all'età compiuta dall'Assicurato, se all'epoca della conversione non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; pari all'età da compiere, se a tale epoca sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno;
- **l'importo annuo di rendita derivante dalla conversione non risulti inferiore a 3.000,00 euro.**

La conversione avverrà alle condizioni, con le modalità ed i tempi di erogazione resi noti dalla Società a fronte del pervenimento alla Società medesima della richiesta di conversione e risultanti da apposita appendice contrattuale.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.**

Inoltre, **nulla è più dovuto da parte della Società ed il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) allorché:**

- durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a) e c) del punto 1) del presente Art. 16, avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b), del punto 1) del presente Art. 16, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta deve essere altresì completa dell'indicazione della forma di rendita scelta fra quelle opzionabili ai sensi dei precedenti punti 1), 2) o 3).**

Art. 17 Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto

Qualora, nel corso della durata contrattuale, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Società procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- I. Liquidazione del Riscatto Parziale Volontario, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.2;
- II. Trasferimento volontario (Switch volontario), di cui al precedente Art. 12;
- III. Allocazione di eventuali premi integrativi corrisposti, di cui al precedente Art. 3.

Art. 18 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 19 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a propria responsabilità**.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 20 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- 1) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- 2) dopo la morte del Contraente;
- 3) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Art. 21 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata

indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 6 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Art. 15, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 22 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 23 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 24 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusura

	<p>istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
<p>Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione dei Beneficiari/aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</p>	

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “*Vera Stabilità*”

1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Vera Vita, che viene contraddistinta con il nome *Vera Stabilità*. La gestione *Vera Stabilità* è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

2 La valuta di denominazione della gestione *Vera Stabilità* è l'Euro.

3 Il rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
- FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell'attività posta in essere.
- d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. "fondo derivati" per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura. Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.

5 La gestione *Vera Stabilità* è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione *Vera Stabilità* non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione *Vera Stabilità*.

7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 Sulla gestione *Vera Stabilità* possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 Il rendimento della gestione *Vera Stabilità* beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* si ottiene rapportando il risultato

finanziario della gestione *Vera Stabilità*, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione *Vera Stabilità* nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione *Vera Stabilità*, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall'eventuale utilizzo del "fondo derivati" così come descritto nell'Art. 4 comma d).

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione *Vera Stabilità* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione *Vera Stabilità* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione *Vera Stabilità*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità*.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

10bis - Secondo quanto previsto dall'art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

11 È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione *Vera Stabilità* con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell'operazione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i

Contraenti;

f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione *Vera Stabilità* circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all'operazione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall'operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 La gestione *Vera Stabilità* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione *Vera Stabilità* al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione *Vera Stabilità*, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VeraVita Protetto 80

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita Protetto 80** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra fondi interni e operazioni di switch automatico

A. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

B. Inoltre, al verificarsi dell'Evento di Discesa (come di seguito definito), la Società procederà, senza assenso preventivo del Contraente, ad effettuare uno switch automatico del Fondo verso il fondo interno della Società denominato "VeraVita 15" (il **Fondo VeraVita 15**), anch'esso collegato al contratto di assicurazione, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

Qualora, ai fini dello switch, il Fondo VeraVita 15 non fosse disponibile, lo switch verrà effettuato su di un altro fondo interno della Società, con caratteristiche analoghe.

La Società provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione contenente le informazioni di dettaglio relative all'operazione, similmente a quanto avviene nelle operazioni di cui al sub A.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dello switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all'Evento di Discesa e la data di switch (che cadrà entro 60 giorni dal verificarsi dell'Evento di Discesa), come comunicata ai Contraenti, questi ultimi non

potranno effettuare rispetto al contratto di assicurazione, e con riferimento alle quote detenute nel Fondo, le seguenti operazioni:

- 1) versamenti integrativi;
- 2) switch volontari;
- 3) riscatti parziali volontari o riscatti totali.

Le operazioni sub A. e B. dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

A seguito delle operazioni sub A. e B., il Fondo verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni sub A. e B. di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi del Fondo e Rischi

Obiettivi

Il doppio obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è:

- incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine; e
- preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (il **Valore Quota Protetto**) attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 5 (**l'Obiettivo di Protezione**).

L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di valorizzazione del Fondo (come definita al successivo art. 9) prevista contrattualmente.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con *Société Générale* (**l'Accordo di Protezione**) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota (il **Valore Quota**) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione.

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *Société Générale*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di *Société Générale* o della Società alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *Société Générale* o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *Société Générale* non corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione del capitale investito.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro.

Tipologie di attività

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Le attività conferite al Fondo potranno essere investite nella Componente di Protezione e/o nella Componente di Performance sulla base della strategia di allocazione dinamica di seguito descritta, nelle seguenti tipologie di attivi:

A) la Componente di Protezione

- titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a tre mesi;

- OICR monetari (o assimilabili);
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi;
- liquidità.

B) la Componente di Performance

- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
- titoli azionari;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari sottostanti conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- titoli strutturati e altri strumenti ibridi, conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- quote di fondi comuni di investimento, SICAV ed ETF (OICR) di qualunque tipologia (ivi inclusi quelli azionari, obbligazionari, multi-asset e flessibili) - esclusi i fondi riservati ed i fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo.

Criteri di investimento - Strategia di allocazione dinamica

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. *OICR "collegati"*).

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non collegato ad un parametro di riferimento (*Benchmark*), e persegue una politica d'investimento volta ad incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l'Obiettivo di Protezione.

La gestione del Fondo si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione, finalizzata al perseguimento dell'Obiettivo di Protezione. In particolare, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella Componente di Protezione, idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.

L'esposizione ai mercati all'interno della Componente di Performance è di tipo flessibile, ovvero senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.

La Componente di Performance e la Componente di Protezione potranno singolarmente avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo stesso.

La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:

- la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
- un'asset allocation tattica che, sulla base di un opportuno modello quantitativo, definisce il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l'Obiettivo di Protezione;
- il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 9,00%.

Non sono previste distribuzioni di proventi, che verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo.

L'Evento di Discesa

Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il Valore Quota scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (l'"**Evento di Discesa**"), secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Valore Quota} - \text{Valore Quota Protetto})}{\text{Valore Quota}} < 0,75\%$$

dove:

Valore Quota indica il valore unitario della quota che è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo (come di seguito definito) diviso per il numero di Quote in circolazione (NAV),

Valore Quota Protetto indica l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo fino al giorno in cui il Valore Quota Protetto viene registrato,

la strategia di allocazione dinamica e la politica di investimento, sopra descritte, cesseranno di operare e la gestione sarà indirizzata esclusivamente al disinvestimento degli attivi presenti nel Fondo.

Il processo di liquidazione degli attivi avverrà entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'Evento di Discesa; entro i successivi 15 giorni lavorativi, Société Générale corrisponderà, salvo il soddisfacimento delle condizioni previste nell'Accordo di Protezione, in favore della Compagnia, l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale).

Trascorso il periodo di cui sopra, l'Accordo di Protezione si risolverà automaticamente e la Società procederà a trasferire il patrimonio del Fondo verso il Fondo VeraVita 15, come meglio descritto al precedente Art. 2. La Società eseguirà l'operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall'Evento di Discesa.

Per i dettagli sulle modalità di trasferimento delle Quote dal Fondo al Fondo VeraVita 15 si rinvia alle condizioni contrattuali di assicurazione.

Art. 6 – Gestione del Fondo

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo restano predefiniti dalla Società, mentre alcuni parametri di rischio relativi all'allocazione del patrimonio del Fondo vengono concordati tra la Società e *Société Générale* a sensi dell'Accordo di Protezione.

Art. 7 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione – Commissione di Protezione

VeraVita Protetto 80	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione (spettante alla Società) *	1,50% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Costo della protezione (spettante a <i>Société Générale</i>) **	0,26% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni di overperformance	Non previste

* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa descritto all'Art. 5

** L'Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Società in favore di *Société Générale*. Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest'ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione.
Nel caso in cui venga stipulato un nuovo accordo di protezione con altra controparte secondo quanto previsto all'Art. 4, la Società informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 9.

Art. 8 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 7 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;

- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 9 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 8, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 10 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 11 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VeraVita 15

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita 15** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
 - titoli azionari;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
 - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
 - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
 - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 15% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;

- f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;

- g) L'obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio obbligazionario costituito fino al 100% da OICR obbligazionari, di qualsiasi tipologia (es. governativi, societari e emergenti),

integrato con scelte tattiche implementate anche attraverso l'utilizzo di OICR obbligazionari flessibili e OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria (questi ultimi entro il limite del 15%). Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;

- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 5,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. L'obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. *OICR "collegati"*).

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione

VeraVita 15	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,45% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VeraVita 50

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita 50** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
 - titoli azionari;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
 - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
 - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
 - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;

- f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;

- g) L'obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio bilanciato con un range di strumenti azionari tra il 40% e il 50% (costituiti in parti di OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi

da quelli di natura obbligazionaria) e la parte restante in OICR obbligazionari di qualsiasi natura. Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;

- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. L'obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. *OICR "collegati"*).

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione

VeraVita 50	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR.
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il

primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata e dei Regolamenti dei Fondi interni: 30/10/2018.

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Adeguamento delle prestazioni: attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni Contrattuali.

Appendice contrattuale (o di polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Commissione di performance: commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni Contrattuali.

Condizioni Contrattuali: è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento: è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto: è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto: purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Dati storici: il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo negli ultimi anni.

Duration: è la durata finanziaria di un titolo obbligazionario, ovvero la vita residua del titolo ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro. La duration può essere usata come indicatore di rischio, in quanto indica quanto varia il prezzo di un'obbligazione al variare dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso variabile, in cui la cedola si adegua ai tassi di mercato, hanno duration zero, quindi non presentano rischi in caso di variazione dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso fisso (dove la cedola resta fissa a prescindere dall'andamento dei tassi di mercato) hanno una duration pari o inferiore alla vita residua del titolo. Nel caso di titoli che non corrispondono cedole, la duration coincide con la vita residua dei titoli medesimi.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore unitario delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Età assicurativa: è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Fondi comuni d'investimento (aperti): Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Giorno di riferimento: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno/OICR stesso.

Imposta sostitutiva: è l'imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Overperformance: soglia di rendimento del Fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).

Opzione di contratto: è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Plusvalenza / Minusvalenza: è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio: è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate: sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto *investment grade* [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo interno.

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della Gestione Separata/Fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	Oltre 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica: è l'importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.

Scheda Contrattuale: è il documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Società: è la Vera Vita S.p.A., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Soggetti distributori: sono gli intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

Total expenses ratio (TER): indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo interno/OICR, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno/OICR ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi interni/OICR, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto

dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore unitario delle quote: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno/OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote partecipanti al Fondo interno/OICR alla stessa data, pubblicato giornalmente sui quotidiani a diffusione nazionale.

Valore complessivo netto del Fondo interno/OICR: valore ottenuto sommando le attività (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e le passività (spese, imposte, ecc.) presenti nel Fondo interno/OICR al netto dei relativi costi (Nav).

Valorizzazione della quota: operazione di calcolo del valore unitario della quota del Fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.

Value at Risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (Fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza del 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all'1% è pari al 99%).

Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l'ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Di seguito una legenda mediante la quale è possibile associare i valori della volatilità ai diversi profili di rischio:

Volatilità	Profilo di rischio
0,01% - 0,49%	Basso
0,50% - 1,59%	Medio Basso
1,60% - 3,99%	Medio
4,00% - 9,99%	Medio Alto
10,00% - 24,99%	Alto
> 25,00%	Molto Alto

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 30/10/2018.



SCHEDA CONTRATTUALE
(ultimo aggiornamento: Ottobre 2018)

POLIZZA N. _____

_____ (ABI _____)
Filiiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Professione _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
S.A.E. _____
AT.ECO. _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____
Indirizzo di Recapito Postale: _____



POLIZZA N. _____

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso: _____
Nato il __/__/____ a _____
Cod. fiscale _____
Tipo delega _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il __/__/____ in _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località: _____ Prov: _____
Indirizzo di domicilio: _____

BENEFICIARI CASO VITA: _____

BENEFICIARI CASO MORTE: _____

FACSIMILE

Vera Vita

Vera Vita spa

Sede legale

Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia
veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it
tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona. CF. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.it



POLIZZA N. _____

TARIFFA: 624

Vera Vita - PrimaVera Multiramo

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Data di scadenza: _____

Durata in anni: _____

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____ imposte Eur 0,00).

Premi integrativi: secondo Condizioni Contrattuali

Capitale assicurato iniziale in Gestione Separata, a fronte del Premio unico versato: Eur _____

Capitale investito, a fronte del Premio unico versato:

nel Fondo interno "VeraVita Protetto 80": Eur _____

nel Fondo interno "VeraVita 15": Eur _____

nel Fondo interno "VeraVita 80": Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni Contrattuali



POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio (unico o integrativo) deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, non sarà più consentito versare premi integrativi.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.

Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al Contratto ai sensi dell' Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all' Art. 15, lettera c) delle Condizioni Contrattuali e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all' Art. 15, lettera a) delle Condizioni Contrattuali.



POLIZZA N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sanitari) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

Finalità di marketing e profilazione

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del REG. UE acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:

- invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁾, per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non acconsento
- profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non Acconsento
- comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non acconsento

Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing e di profilazione, nonché per l'eventuale esercizio del diritto di opposizione.

L'ASSICURATO se diverso dal Contraente (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative.

(1) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia.

(2) Vedi nota 1.

Firme a pag. 5-6-7-8

Pagina 6 di 8

(barrare la casella interessata) COPIA per il Cliente COPIA per la Compagnia COPIA per la Banca



POLIZZA N. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società fornisce le prestazioni indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 624 Vera Vita PrimaVera Multiramo, riportate nel Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 8 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il ___/___/___ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

Vera Vita S.p.A

FIRMA



POLIZZA N. _____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di Vera Vita S.p.A., addebitando il conto cod. IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è una condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'incaricato certifica le firme apposte dal Contraente e dall'Assicurato (ovvero dal loro Rappresentante legale).

BANCA _____

(L'incaricato)

FAC-SIMILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

In conformità all'art. 13 del REG. UE., la nostra Società La informa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti in sede di sottoscrizione di prodotti assicurativi, nonché in sede di gestione ed esecuzione degli stessi.

1. Dati personali e trattamento per finalità assicurative

Vera Vita SpA tratta i dati personali da essa detenuti o da Lei conferiti in sede di conclusione, gestione e/o esecuzione del contratto compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società (i "Prodotti").

I dati personali da Lei conferiti a Vera Vita,SpA direttamente oppure per il tramite di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM") o di altri intermediari, sono trattati, al fine di consentire la sottoscrizione dei Prodotti, l'instaurazione del rapporto assicurativo, nonché la gestione ed esecuzione del medesimo, l'invio ai Suoi recapiti di informazioni relative ai Prodotti sottoscritti e la liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Vera Vita SpA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito delle finalità assicurative, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione di eventuali frodi nonché per l'esercizio dei diritti Suoi e di Vera Vita Spa.

Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è:

- a) obbligatorio in base a legge regolamento o normativa comunitaria ⁽¹⁾
- b) strettamente necessario alla sottoscrizione dei Prodotti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, Vera Vita SpA non potrà dare seguito né alla sottoscrizione dei Prodotti né alla gestione dei rapporti giuridici ad essi collegati, ivi inclusa l'impossibilità di procedere a liquidare eventuali sinistri.

2. Utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata

Nel caso di ricorso ad una soluzione di Firma Elettronica Avanzata ("FEA") – erogata dal Banco BPM nella sua qualità di soggetto collocatore ed alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione su carta – per la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per la gestione ed esecuzione dei relativi rapporti, taluni dati biometrici comportamentali (informazioni dinamiche quali pressione, velocità, accelerazione, ritmo e movimento aereo della sottoscrizione) saranno raccolti da Banco BPM. A tali dati biometrici, fermo quanto previsto agli altri punti della presente informativa, si applicheranno altresì le indicazioni di seguito riportate al presente punto 2.

I dati biometrici, connessi all'utilizzo del servizio di FEA e trattati da Banco BPM in qualità di titolare autonomo del trattamento, non sono oggetto di trattamento autonomo da parte di Vera Vita SpA, con l'eccezione della conservazione a norma di legge dei dati criptati, avvalendosi di soggetto terzo designato Responsabile del sistema di conservazione nonché Responsabile del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. Per il caso di Suo disconoscimento di firma – ovvero per casi equiparabili i) nei quali sia necessaria una verifica dell'autenticità della Sua sottoscrizione con FEA, ii) tale verifica sia ordinata da un'Autorità –Vera Vita potrà partecipare, in presenza Sua e di un Notaio quale terza parte fidata a garanzia della sicurezza del processo, alla decodifica dei Suoi Dati biometrici criptati con le modalità previste dalla documentazione da Lei sottoscritta in sede di adesione al servizio FEA.

Il conferimento dei suddetti dati biometrici è necessario per l'utilizzo della soluzione FEA in sede di sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei Prodotti e, in caso di Suo rifiuto al conferimento di tali dati biometrici, il servizio FEA non potrà essere utilizzato, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione su carta.

I dati biometrici, criptati, connessi all'utilizzo del servizio FEA sono direttamente inviati da Banco BPM al Responsabile del Sistema di conservazione che provvede alla loro conservazione anche avvalendosi di soggetti terzi, comunque nominati responsabili del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi dati, regolarmente notificata ed effettuata in osservanza al Provvedimento generale in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 12 novembre 2014, è

⁽¹⁾ (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.

gestita con applicazioni informatiche e su supporti informatici ed è effettuata esclusivamente da personale specificatamente preposto, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi.

3. Natura dei dati personali e trattamento per finalità di marketing

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni (con esclusione quindi dei dati biometrici, acquisiti nel caso di utilizzo della soluzione FEA) potranno essere altresì trattati per finalità di:

- (i) invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, per finalità di marketing di questi;
- (ii) profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
- (iii) comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽³⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 3, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo 3. Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, Vera Vita SpA svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione interna ovvero avvalendosi di soggetti esterni alla stessa. Tali ultimi soggetti tratteranno i Suoi dati personali, in qualità di responsabili del trattamento, conformemente alle istruzioni ricevute da Vera Vita SpA o, ai sensi e nei limiti di cui alla presente informativa, quali autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati personali (ad esclusione dei dati biometrici) potranno essere conosciuti e trattati da dipendenti o collaboratori di Vera Vita che, comunque, saranno nominati incaricati del trattamento nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

5. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati – per finalità amministrative e contabili – a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica⁽⁴⁾ che li tratteranno quali autonomi titolari.

Esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge⁽¹⁾, i Suoi dati personali potranno essere comunicati (ad esclusione dei Suoi dati biometrici) a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica⁽⁴⁾ o ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori e coassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione e/o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Qualora fossero prestati i consensi facoltativi, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 3 a società terze, appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, quali titolari autonomi del trattamento, nonché a soggetti terzi – nominati responsabili del trattamento – specializzati (a seconda del caso) in servizi di promozione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

⁽²⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia

⁽³⁾ Vedi nota 2.

⁽⁴⁾ l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it.

6. Trasferimento di dati all'estero

Ad esclusione dei Suoi dati biometrici, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al REG. UE e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

7. Tempi di conservazione

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

8. Titolare del trattamento, Responsabile e diritti dell'interessato

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Vera Vita SpA. (www.veravitaassicurazioni.it) con sede in Verona, Via Carlo Ederle 4537126, Italia.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019

www.veravitaassicurazioni.it